SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 giugno 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio di Pavia

Ministero dell'interno

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31/L

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97.

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione speciale della sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139

Art. 1.
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero dell'interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi boschivi,»;

b) al comma 2, dopo la parola «servizio», è inserita la seguente: «nazionale».

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: «direzioni regionali» sono inserite le seguenti: «o interregionali»;

c) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;»;

d) alla lettera *c)*, la parola: «provinciali» è sostituita dalle seguenti: «di cui alla lettera *b)*».

3. all'articolo 3, comma 1, del decreto è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-*bis*) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministe-

ro dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».

Art. 2.

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»;

2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»;

3) le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «può essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,».

3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»;

b) al comma 3, la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse.

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».

7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» è sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

Art. 3.

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonché,».

2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *b)*, le parole: «del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola: «prodotti,» è inserita la seguente: «materiali,»;

2) alla lettera *d)*, dopo le parole: «le prove su» è inserita la seguente: «prodotti,»;

3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: «d-*bis*) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;

4) alla lettera *f)*, dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite le seguenti: «nazionali ed»;

5) alla lettera *g)*, dopo le parole: «di addestramento» sono inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;

6) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» è inserita la seguente: «materiali,».

3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;

b) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «degli incendi» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «le conseguenze dell'incendio» sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».

4. L'articolo 16 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Procedure di prevenzione incendi).* — 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».

5. L'articolo 17 del decreto è abrogato.

6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.»;

b) al comma 5 le parole: «, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale» sono soppresse.

7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» è aggiunta la seguente: «ispettiva»;

b) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»;

3) al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»;

c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» è inserita la seguente: «ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole: «delle opere» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».

8. L'articolo 20 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Sanzioni penali e sospensione dell'attività).* — 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e

con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».

9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «agli organi» sono sostituite dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;

b) al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; le parole: «dell'articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro dell'interno,» sono soppresse.

10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti: «o interregionale»;

2) alla lettera *a)*, le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;

3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.».

11. Dopo l'articolo 22 del decreto è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti)*. — 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».

12. L'articolo 23 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Oneri per l'attività di prevenzione incendi)*. — 1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».

Art. 4.

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Interventi di soccorso pubblico)*. — 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.

3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle

risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.

8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: «Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe» sono inserite le seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,».

3. L'articolo 26 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale)*. — 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quan-

to previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.».

Art. 5.

*Introduzione del Capo IV-*bis *del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*

1. Dopo il Capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-*bis (Formazione)* - Art. 26-*bis (Formazione)*. — 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;

b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;

c) formazione di alta specializzazione.

Art. 26-*ter (Oneri per l'attività di formazione)*. — 1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-*bis* sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-*bis* che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».

Art. 6.

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza)*. — 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-*bis*, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.».

Art. 7.

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali».

2. L'articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici)*. — 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*. È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».

3. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».

4. Dopo l'articolo 31 del decreto è aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-*bis (Disposizioni finali e abrogazioni)*».

5. Dopo l'articolo 34 del decreto, è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis (Clausola di invarianza della spesa)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *gg)* è sostituita dalla seguente: «*gg)* legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;

b) dopo la lettera *tt)* è aggiunta la seguente: «tt-*bis*) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».

7. Dopo l'articolo 36 del decreto è aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:
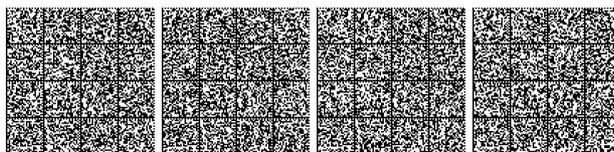
TABELLA A

(Articolo 26, comma 2)

Milano Malpensa
Roma Fiumicino
Torino
Venezia
Ancona
Bari
Brescia Montichiari
Catania
Genova
Milano - Linate
Olbia (Sassari)
Palermo - Punta Raisi
Roma Ciampino
Cagliari
Verona
Alghero
Bologna
Brindisi
Lamezia Terme
Napoli
Bergamo (Orio al Serio)
Parma
Pescara
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Lampedusa
Pantelleria
Gorizia (Ronchi dei Legionari)
Comiso (Ragusa)
Perugia
Trapani Birgi
Cuneo
Firenze
Crotone S. Anna
Grottaglie
Savona
Treviso

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Art. 8.

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «2. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)*. — 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Promozione a capo reparto)*. — 1. L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo reparto nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.».

4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera *a)*, è prevista una riserva di posti, pari a un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.».

Art. 9.

Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.».

2. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.».

3. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».

Art. 10.

Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.».

2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera *a)*, è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.».

3. All'articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera *a)*, è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della do-

manda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.».

4. All'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.».

5. All'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».

Art. 11.

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «b-*bis*) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-*bis*.».

2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 132-*bis (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta)*. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;

b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».

4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.».

Art. 12.

Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Capo III

RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO - INQUADRAMENTO

Art. 13.

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:

a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB;

c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;

d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB;

e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB.

2. Il personale già inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Capo IV

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO

Art. 14.

Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.

3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 è disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-*bis*, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale può prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.

Capo V

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

Fondo per l'operatività del soccorso pubblico

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:

a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;

b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 350.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8,
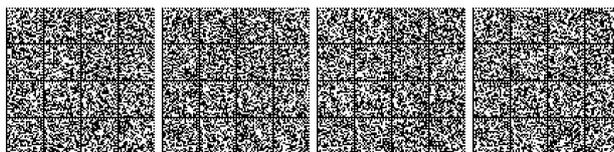
comma 1, lettera *a)*, numero 4, della legge 8 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere *a)* e *b)*, delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:

a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a)*, e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.

Art. 16.

Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

Art. 17.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.

2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
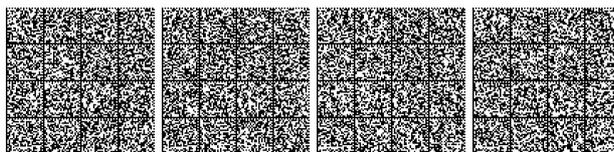
Tabella A

(articolo 12)

Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Tabella A

(articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco		**20.066**
Qualifiche	vigile del fuoco	20.066
	vigile qualificato	
	vigile esperto	
	vigile coordinatore	
Ruolo dei capi squadra e capi reparto		**11.162**
Qualifiche	capo squadra	8.460
	capo squadra esperto	
	capo reparto	2.702
	capo reparto esperto	
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		**1.482**
Qualifiche	vice ispettore antincendi	1.117
	ispettore antincendi	
	ispettore antincendi esperto	
	sostituto direttore antincendi	365
	sostituto direttore antincendi capo	
Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
Ruolo dei direttivi		**617**
Qualifiche	vice direttore	617
	direttore	
	direttore vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti		**197**
Qualifiche	primo dirigente	126
	dirigente superiore	48
	dirigente generale	23
Ruolo dei direttivi medici		**25**
Qualifiche	vice direttore medico	25
	direttore medico	
	direttore medico - vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti medici		**4**
Qualifiche	primo dirigente medico	2
	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi		**11**
Qualifiche	vice direttore ginnico-sportivo	11
	direttore ginnico-sportivo	
	direttore ginnico-sportivo-vicedirigente	

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi		**2**
Qualifiche	primo dirigente ginnico-sportivo	1
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo degli operatori		**1.214**
Qualifiche	operatore	1.214
	operatore tecnico	
	operatore professionale	
	operatore esperto	
Ruolo degli assistenti		**500**
Qualifiche	assistente	500
	assistente capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili		**1.381**
Qualifiche	vice collaboratore amministrativo-contabile	1.216
	collaboratore amministrativo-contabile	
	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		**517**
Qualifiche	vice collaboratore tecnico-informatico	467
	collaboratore tecnico-informatico	
	collaboratore tecnico-informatico esperto	
	sostituto direttore tecnico-informatico	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo	
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		**241**
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	211
	funzionario amministrativo-contabile direttore	
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici		**62**
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60
	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente	2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA		**37.481**
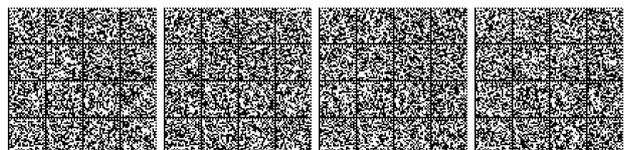
Tabella B
(articolo 12)

Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Tabella B

(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
52, comma 2, 61, comma 2)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	48	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale; vicario del direttore dell'ufficio ispettivo; comandante dell'istituto superiore antincendio; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali – vice direttore centrale; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo dirigente	126	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente servizio antincendio boschivo presso direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti medici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area di medicina legale e di coordinamento e dirigente dell'area medicina del lavoro e formazione sanitaria.
Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dirigente dell'area operativa sanitaria con funzioni ispettive degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, della formazione motoria e professionale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 83.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2005 - Supplemento ordinario n. 170.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1, lett. *a)* della legge. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Capo II *(Organizzazione)* - Art. 8 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge.».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 vedi nelle note al titolo.

— Per il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 vedi nelle note al titolo.

— Per la legge 7 agosto 2015, n. 124 vedi nelle note al titolo.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 2. *(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di

cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

c) nell'àmbito dell'operazione di riordino di cui alla lettera *b)*, numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 11. *(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succes-

sive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
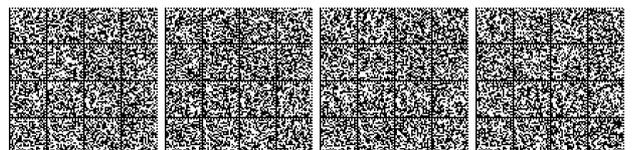
— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2016, n. 213.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Capo III *(Conferenza unificata)* - Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. *17* della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Capo I *(Ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco)* - Art. 1. *(Struttura e funzioni)*. — 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno*, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,* assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, *ivi compresi gli incendi boschivi,* su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio *nazionale* di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale *sono di seguito indicate*:

a) direzioni regionali *o interregionali* dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;

b) *comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: «comandi», di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1 in ambito territoriale sub-regionale*;

c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi *di cui alla lettera b)*;

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera *c)* e lettera *d)*.

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. *(Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

*e-*bis*) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 ter, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. *(Distaccamenti volontari). — 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'art. 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.*

2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«1. *Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è le-*
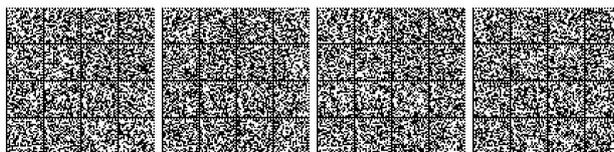
gato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione, è escluso dall'applicazione della disciplina dei contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1*, che espleta compiti operativi,* svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale *che riveste le qualifiche* di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli *e qualifiche della componente* operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7. *(Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Il personale di cui all'art. 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato*, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,* presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto:

«Sezione II *(Personale volontario)* - Art. 8. *(Reclutamento del personale volontario)*. — 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto:

«Art. 9. *(Richiami in servizio del personale volontario)*. — 1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;

b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera *a)*, sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. *(Trattamento economico ed assicurativo)*. — 1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale *di ruolo* di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal presente decreto:

«Art. 11. *(Disciplina)*. — 1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale *di ruolo* ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;

c) radiazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, secondo capoverso, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12. *(Cessazione dal servizio)*. — 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale *di ruolo* di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 8.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. *(Definizione ed ambito di esplicazione)*. 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e *di esplosione nonché,* in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. *(Competenza e attività).* — 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

b) il rilascio *di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali*, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, *materiali,* apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su *prodotti,* materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

d-bis*) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio;*

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni *nazionali ed* internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento*, di aggiornamento* e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, *materiali,* macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 come modificato dal presente decreto:

«Art. 15. *(Norme tecniche di prevenzione incendi).* — 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi *e delle esplosioni* attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio *e delle esplosioni* attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18. *(Servizi di vigilanza antincendio).* — 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. *(Vigilanza ispettiva).* — 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza *ispettiva* sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati, *nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.* La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza *ispettiva*, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
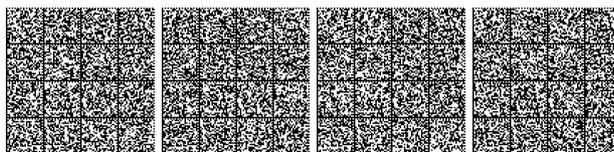
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza *ispettiva* siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, *le misure urgenti, anche ripristinatorie, di* messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.*

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — 1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone *alle competenti direzioni centrali* del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del *Ministro dell'interno* da emanare a norma *dell'art. 17, comma 3*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22. *(Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi)*. — 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale *o interregionale* dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito *delle procedure* di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

b-bis*) esprime il parere di cui all'art. 29, comma 2.*

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25. *(Oneri per i servizi di soccorso pubblico)*. — 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, *stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,* si provvede con il decreto di cui all'art. 23, comma 2.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28. *(Norme in materia di amministrazione e contabilità)*. — 1. Con regolamento da emanare a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. *Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a*). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31. *(Uniformi ed equipaggiamento)*. — 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale *del Corpo nazionale che espleta compiti operativi* è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35. *(Delegazioni negoziali)*. 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. *(Nomina a vigile del fuoco)*. — 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. La riserva di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n.217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. *(Nomina a vice ispettore antincendi).* 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera *d)*.

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b)*, e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera *a)*, il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

*6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera* a)*, è prevista una riserva di posti, pari ad un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.*

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

— Si riporta il testo dell'art.41, del comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217 come modificato dal presente decreto:

«Art. 41. *(Accesso al ruolo dei direttivi)*. — (*Omissis*).

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. *Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore*. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.».

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53. *(Accesso al ruolo dei direttivi medici)*. — (*Omissis*).

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. *Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico*. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.».

— Si riporta il testo dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 62. *(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi).* — (*Omissis*).

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. *Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.* I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 88. *(Accesso al ruolo degli operatori).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

2-bis. *La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.*

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2.

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.».

— Si riporta il testo dell'art. 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 97. *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 98, comma 1, lettera *d)*, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

6-bis. *Nella procedura di cui al comma 1, lettera* a)*, è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.*

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
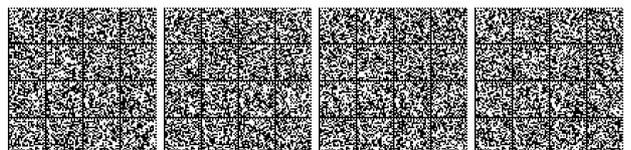
— Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 108. *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 109, comma 1, lettera *d)* e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 109, comma 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

6-bis. *Nella procedura di cui al comma 1, lettera* a)*, è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.*

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.».

— Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 119. *(Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori).* — (*Omissis*).

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. *Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.* I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.».

— Si riporta il testo dell'art. 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 126. *(Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori).* — (*Omissis*).

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. *Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.* I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 132. *(Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).* — 1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.

b-*bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'art. 132-*bis*.».*

— Si riporta il testo dell'art. 134, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 come modificato dal presente decreto:

«Art. 134. *(Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica).* — 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale *di ruolo* riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale *di ruolo* appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto:

«Art. 143. *(Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi)*. — 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'art. 41 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. *Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.*».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«1. In relazione al transito di cui all'art. 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'art. 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.

5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico.".».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio):

«Art. 6-*bis*. *(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo art. 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4a serie speciale - n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016

al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

— Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

«365. (*Omissis*).

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».

— Si riporta il testo vigente del comma 972 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2016):

«972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.».

— Si riportano i testi vigenti degli articoli 34 e 80 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

«Capo VI *(Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente)* - Art. 34. *(Ambito di applicazione)*. — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

(*Omissis*).»

«Capo V *(Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente)* - Art. 80. *(Ambito di applicazione)*. — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo vigente del comma 7, dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17. *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — (*Omissis*).

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato):

«Art. 1. Il lavoro straordinario può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed è autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.

Il predetto decreto dovrà indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unità organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio.

Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potrà consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore.

Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentono l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere eccezionalmente superato nei periodi di più intensa attività, purché sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile.

Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unità organica presenterà una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 .».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521 come modificato dal presente decreto:

«Art. 13. *(Titoli per l'esercizio delle attività di volo)*. — 1. *Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonchè le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

a) brevetto di pilota di elicottero

b) brevetto di specialista di elicottero.

4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930 come modificato dal presente decreto:

«Art. 33. *Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo–contabili e tecnico-nformatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.*

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le ripartizioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.».

17G00103

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2017.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, in favore del sig. Riccardo ORIOLES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il consistente impegno culturale e sociale svolto dal sig. Riccardo Orioles sia in ambito locale e nazionale, nonché i riconoscimenti ricevuti per le attività di comunicazione e informazione realizzata nel corso della propria carriera in diversi ambiti tematici;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dagli uffici della prefettura territorialmente competente;

Ritenuto, pertanto, di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Riccardo orioles, sussistendo i requisiti previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 440;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 24 marzo 2017 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Riccardo Orioles, nato a Messina il 22 dicembre 1949.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1190

17A04219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2017.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro ai lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Arlian Michele - Nazionale Cogne S.p.A. - Aosta;

Cheillon Paolo - Cogne Acciai Speciali S.p.A. - Aosta;

Lugon Lea - La Libellula soc. coop. Sociale - Saint Christophe;

Abba' Valeriano - Michelin Italiana S.p.A. - Fossano;

Aquino Vincenzo - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Torino;

Ardizio Sandro - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cascina Costa;

Arissone Antonella - Wabco Automotive Italia S.r.l. - Collegno;

Baggiani Daniela - Associazione Irrigazione Est Sesia consorzio di irrigazione e bonifica - Novara;

Baravalle Claudio - Michelin Italiana S.p.A. - Fossano;

Bartolucci Raffaella - Miroglio Fashion S.r.l. - Alba;

Battistoni Paolo - Bcube S.p.A. - Casale Monferrato;

Bechis Roberto - Intesa SanPaolo S.p.A. - Torino;

Bello Massimo - Tosi F.lli S.r.l. - Varallo;

Beltramino Ezio - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Beltramo Cinzia - Prima Industrie S.p.A. - Collegno;

Benvegnu' Maurizio - Poste Italiane S.p.A. - Torino;

Bertinotti Maria Teresa - Pneumofore S.p.A. - Rivoli;

Bertola Anna - Ferrero S.p.A. - Alba;

Besenzon Claudio - Iren S.p.A. - Torino;

Boano Gino Mario - Novartis Farma S.p.A. - Origgio;

Bonfiglioli Dino - Columbian Carbon Europa S.r.l. - San Martino di Trecate;

Brignolo Mario - Ansaldo STS S.p.A. - Piossasco;

Bussi Lodovico - Aziende varie (Cora; Wabco; Satiz);

Cabutto Franca Maria - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - San Maurizio Canavese;

Cai Silvano - Michelin Italiana S.p.A. - Torino;

Campo Salvatore - New Holland Construction Machinery S.p.A. - San Mauro Torinese;

Canavese Caterina - Merlo S.p.A. - San Defendente di Cervasca;

Cantamessa Roberto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - San Maurizio Canavese;

Capobianco Graziella - FCA Sepin S.c.p.A. - Torino;

Carazzone Pierpaolo - Michelin Italiana S.p.A. - Cuneo;

Castagno Mauro - Michelin Italiana S.p.A. - Milano;

Cebrero Alessandro - Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. - Spinetta Marengo;

Centraco Pasquale - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Chiabotti Claudio - Società Gruppo FCA e CNH Industrial - Torino;

Chiabrera Gian Paolo - Bcube S.p.A. - Casale Monferrato;

Cieri Mauro - Impresa Boltri Luigi & Silvio S.r.l. - Crescentino;

Colombero Flavio - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Comoglio Marinella - Teksid S.p.A. - Carmagnola;

Contino Marco - Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A. - Spinetta Marengo;

Costella Renato - Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. - Vigliano Biellese;

Culmone Giuseppa - Michelin Italiana S.p.A. - Torino;

Dellavalle - Riccardo - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Divano Enzo - Nuova Solmine S.p.A. - Serravalle Scrivia;

Donisotti Bartolomeo - Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella;

Dragone Luigi - Ledoga S.r.l. - San Michele Mondovì;

Esposti Aldo - Fiudi S.r.l. - Torino;

Ferraris Osvaldo - Sambonet, Broggi Izar, Metallurgiche Balzano e Calegaro Silver Sarda S.r.l. - Cagliari;

Fissore Matteo - Ferrero S.p.A. - Alba;

Geninatti Crich Brunella - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino;

Giambertone Eduardo Tiberio - Sirio Sicurezza Industriale S.c.p.A. - Torino;

Godi Ilario - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cascina Costa;

Grigliatti Enrico - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Grossi Stefano - Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella;

Ingrassia Giuseppe - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Milano;

Lamari Alberto Alfio Agapito - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino;

Laurenti Maura - Michelin Italiana S.p.A. - Cuneo;

Mangiantini Roberto - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Manissero Domenico - Miroglio Textile S.r.l. - Alba;

Marengo Rosanna - Miroglio S.p.A. - Alba;

Martone Maria Carmina - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino;

Marzano Roberto - Arpa Industriale S.p.A. - Bra;

Massa Micon Mario - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - San Maurizio Canavese;

Monti Duilio - Fratelli Fila S.p.A. - Verrone;

Orlandini Gianni - Olivetti Tecnost S.p.A. - Ivrea;

Palmas Giovanna - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Pautasso Alfredo - Delpa S.r.l. - Brandizzo;

Peccheneda Giuseppe - Johnson Electric Asti S.r.l. - Asti;

Pellegrino Pasquale - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino;

Penna Marco - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cascina Costa;

Peretti Paolo - CFR Merlo S.r.l. - San Defendente di Cervasca;

Pezzoli Carlo - UniCredit S.p.A. - Torino;

Porracchio Paolo - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Premoli Marcello - Lancia & C. S.p.A. e Indesit S.p.A. - Torino;

Puzzonia Antonio Alfredo - Poste Italiane S.p.A. - Milano;

Quebella Laura - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - San Maurizio Canavese;

Raeli Mario Alfredo - Olivetti S.p.A. - Ivrea;

Ribero Albertina - Tomatis Giacomo S.r.l. - Caraglio;

Ricci Luigi - Michelin Italiana S.p.A. - Alessandria;

Scaffidi Domianello Paola Maria - La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale - Torino;

Scianca Aldo - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Torino;

Sciandra Roberto - Società Gruppo FCA e CNH Industrial - Torino;

Severin Giuseppina Maria - FCA Italy S.p.A. - Torino;

Testa Claudio - Biraghi S.p.A. - Cavallermaggiore;

Timpanaro Daniela - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - San Maurizio Canavese;

Tomasi Paolo - Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella;

Varvaro Rosa - Ativa S.p.A. - Torino;

Viberti Giacomo - Termoindustriale S.p.A. - Santa Vittoria d'Alba;

Vicario Mauro Giovanni - Alessi S.p.A. - Crusinallo;

Adami Armando - Cittadini S.p.A. - Paderno Francia Corta;

Adorno Claudio - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Agazzi Carlo Emilio - Alfa Romeo S.p.A. - Arese;

Alborghetti Oliviero - Lovato Electric S.p.A. - Gorle;

Agrifoglio Vincenzo - Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - Bergamo;

Airoldi Claudio - A. Agrati S.p.A. - Veduggio con Colzano;

Annoni Giancarlo - Alfa Romeo S.p.A. - Arese;

Aranci Gianluca - Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola;

Baldassari Emanuele - Milesi Sergio S.r.l. - Gorlago;

Balduzzi Valentino - Dolomite Franchi S.p.A. - Marone;

Barberio Ivana - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Baroffio Dino - SIAT S.p.A. - Turate;

Belotti Virginio - L.V.F. S.p.A. - San Paolo d'Argon;

Benecchi Anselmina - Sita e Lombardi snc - Casalmaggiore;

Bernardi Gian Vittorio - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;
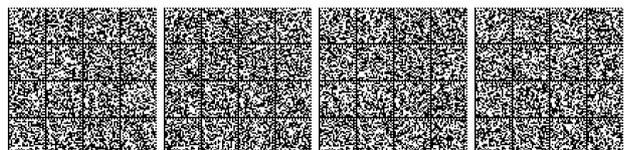
Bernardinello Loris Mario - Cellografica Gerosa S.p.A. - Inverigo;

Bettani Giuseppe - Banca Credito Cooperativo Bergamasca Orobica - Cologno al Serio;

Bionda Guido - IBM Italia S.p.A. - Segrate;

Boaretto Franco Giovanni - Italfarmaco S.p.A. - Cinisello Balsamo;

Bonetti Federico - e-distribuzione S.p.A. - Milano;

Brambilla Nicola - Techne S.r.l. - Erba;

Brandi Gianfranco Mario - ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano;

Brasca Maurizio Siro - A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. - Firenze;

Brena Clemente - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Brioschi Franca Paola - Magneti Marelli S.p.A. - Corbetta;

Brugora Renzo - Meroni Serrature S.p.A. - Inverigo;

Buscio Dario - Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. - Gardone Val Trompia;

Calderoni Maria Elisa - R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Milano;

Camnasio Italo - Colombo Costruzioni S.p.A. - Lecco;

Cantarelli Gianfranco - Bcube S.p.A. - Casale Monferrato;

Carminati Giovanni - Leonardo Sistemi Avionici e Spaziali S.p.A. - Nerviano;

Cason Silvano - Tessitura Piatti S.r.l. - Inarzo;

Cassani Innocente - Versalis S.p.A. - San Donato Milanese;

Cavallin Maurizio - Edison S.p.A. - Sesto San Giovanni;

Cenni Roberto - Brugola Industriale S.p.A. OEB - Lissone;

Cinquegrana Alexandra - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Cioffi Lucio Valerio - Leonardo Velivoli S.p.A. - Venegono Superiore;

Cisternino Osvaldo - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Milano;

Codazzi Giovanni - Sergio Schena Assicurazioni s.a.s. - Sondrio;

Codecasa Riccardo - Magneti Marelli S.p.A. - Corbetta;

Cojazzi - Maria Elena Elda - Pierre Fabre Pharma S.r.l. - Milano;

Colombo Alberto - Zincol Lombarda S.p.A. - Bellusco;

Corbari Giorgio - Vezzola S.p.A. - Lonato;

Corradi Lucio - Iveco S.p.A. - Suzzara;

Cortinovis Dante Angelo - Cotonificio Albini S.p.A. - Albino;

Cuttini Attilio - Allianz S.p.A. - Milano;

D'Agostino Massimo - Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro;

Daraio Pasquale - Techno Sky S.r.l. - Roma;

Da Re Armando - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Delledonne Maurizio - Enel Energia S.p.A. - Milano;

Di Rocco Fabio - ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano;

Dotti Stefano - Electrolux Italia S.p.A. - Solaro;

Fancello Pierina - SEA S.p.A. - Segrate;

Fava Annalisa - SEA S.p.A. - Segrate;

Ferrara Roberto Gaetano Francesco - Novartis Farma S.p.A. - Origgio;

Freschi Marco - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas - Cremona;

Fumagalli Flavio Enrico - Edison S.p.A. - Sesto San Giovanni;

Furinghetti Graziano - Cameron Italy S.r.l. - Voghera;

Galli Ghidini Maria Laura - Emme Esse S.p.A. - Manerbio;

Gaviraghi Claudio Ernesto - STMicrolectronics S.r.l. - Agrate Brianza;

Genoni Enrica - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Generali Daniele - Fratelli Carra di Carra Giorgio & C. snc - Vescovato;

Gifupalli Anna - ITCore S.p.A. - Brescia;

Giglio Maria Ostilde - Sergio Dompè S.r.l. - Milano;

Golini Gabriele - Cisco Systems Italy S.r.l. - Vimercate;

Gorni Mauro - O.M.R. Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Rezzato;

Gramegna Laura - Associazione Agromeccanici e Agricoltori della provincia di Pavia;

Grandi Alice - Ascom Caf Imprese S.r.l. - Cremona;

Grassi Ercole Carlo - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Greppi Alberto - Carlo Colombo S.p.A. - Pizzighettone;

Gusmeroli Milo - Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. - Sondrio;

Iavarone Sonia - Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola;

Lavezzi Roberto - Brembo S.p.A. - Stezzano;

Locatelli Luciano - Impresa Colosio S.r.l. - Seriate;

Lodigiani Marco - TIM Telecom Italia S.p.A. - Milano;

Maderna Bruna Rita - FCA Italy S.p.A. (Alfa Romeo S.p.A.) - Arese;

Maderna Sergio - Compel Electronics S.p.A. - Cornate d'Adda;

Magni Maria - Unione Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano;

Mandola Francesco - FRA.MAR S.p.A. - Costa di Mezzate;

Marchesani Claudio - FCA Italy S.p.A. - Torino;
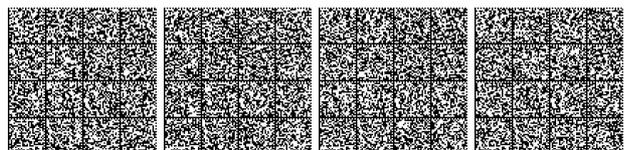
Marcovati Maurizio - Leonardo Sistemi Avionici e Spaziali S.p.A. - Nerviano;

Maroni Stefano - Confartigianato Imprese - Bergamo;

Moioli Silvana Giuditta - PR.E.M.A.V. S.r.l. - Monza;

Morelli Annibale - Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. - Sondrio;

Munerato Maurizio - Edison S.p.A. - Milano;

Nava Luigi - Minifaber S.p.A. - Seriate;

Negri Adone - Colombo Costruzioni S.p.A. - Lecco;

Nosatti Danilo - Acciaierie Venete S.p.A. - Sarezzo;

Oldani Virginio Giuseppe - Novartis Farma S.p.A. - Origgio;

Olivari Pierino - GHIAL S.p.A. - Castegnato;

Opreni Giovanni - AZ F.I.U.S. S.p.A. - Terno d'Isola;

Orlandi Diego - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Osio Monica Giuseppina - Finart S.r.l. - Milano;

Pallavicini Piero - Credito Valtellinese Società Cooperativa - Sondrio;

Pancotti Maria Angela - Findivo S.p.A. - Assago;

Paralupi Paolo - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Cascina Costa;

Pedrotti Gianalfonso - DA-TOR S.p.A. - Verderio;

Pellegrini Fabrizio Marco - Impresa Colosio S.r.l. - Seriate;

Peraldini Maria Rosa - Automobilistica Perego S.p.A. - Tirano;

Picco Erminio - Caseificio Sociale Rinascente Società Cooperativa Agr. - Bagnolo Mella;

Pignataro Giorgio - Cisco System S.r.l. - Vimercate;

Polli Aldo - Leonardo Sistemi Avionici e Spaziali S.p.A. - Nerviano;

Poltronieri Luciano - Panini S.p.A. - Modena;

Porcelli Bruno Paolo - Gambro Dasco S.p.A. - Sondalo;

Realini Tiziano - Leonardo Velivoli S.p.A. - Venegono Superiore;

Restivo Tonino - STMicrolectronics S.r.l. - Agrate Brianza;

Riboni Lorena - ATM Pavia Servizi S.r.l. - Pavia;

Ricci Marco - Cipolla Francesco S.r.l. - Cinisello Balsamo;

Rigoni Giorgio - STAV S.p.A. - Vigevano;

Ripamonti Angelo - Fiocchi Munizioni S.p.A. - Lecco;

Rivetti Denise - O.M.R. Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Rezzato;

Rosaschi Paola - ATM Pavia Servizi S.r.l. - Pavia;

Sala Cesare - Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. - Monza;

Sala Claudio Giuseppe - ICL Italy S.r.l. - Milano;

Sanna Salvatore - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Saporiti Antonio - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Savoldelli Maria Maddalena - Valtellina S.p.A. - Gorle;

Scala Vittorio - O.M.R. Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Rezzato;

Schipani Giuseppe - GHIAL S.p.A. - Castegnato;

Segna Vitaliano - Leonardo Velivoli S.p.A. - Venegono Superiore;

Seiti Antonio Carlo - Impresa Colosio S.r.l. - Seriate;

Sesana Mariuccia - Colombo Costruzioni S.p.A. - Lecco;

Sisti Rossana - Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Milano;

Sormani Maria Teresa - Novartis Farma S.p.A. - Origgio;

Sosio Sergio - A2A S.p.A. - Milano;

Spinelli Saule - e-distribuzione S.p.A. - Milano;

Spoldi Serafino - O.M.Z Officina Meccanica Zanotti S.p.A. - Crema;

Tade' Marzia - Dotti Walter S.r.l. - Poggio Rusco;

Tagliaferro Giorgio - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Tarelli Alfredo - Edipower S.p.A. - Mese;

Tascone Giuseppe Antonio - Unione Confcommercio Imprese per l'Italia - Milano;

Tealdo Marco - TIM Telecom Italia S.p.A. - Milano;

Tiezzi Lucio - ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano;

Todaro Angelo - Fontana Luigi S.p.A. - Veduggio con Colzano;

Troni Stefano - Comer Industries S.p.A. - Reggiolo;

Valotti Vittorio - Feralpi Siderurgica S.p.A. - Lonato del Garda;

Varrese Giuseppe - Leonardo Elicotteri S.p.A. - Samarate;

Vezzoli Cipriano - Plastik S.p.A. - Albano Sant'Alessandro;

Vitale Carmelo - Electrolux Italia S.p.A. - Solaro;

Volpi Gian Franco - Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola;

Zanini Gianmario - Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto;

Altobelli Bruno - Arcese Trasporti S.p.A. - Arco;

Benedetti Giulio - Helicopters Italia S.r.l. - Trento;

Bettega Camillo - Famiglia Cooperativa di Primiero S.C. - Primiero San Martino di Castrozza;

Gionta Franco - Hydro Dolomiti Energia S.r.l. - Trento;

Guella Silvia - Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento;

Margonari Guido - Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC - Soc. Coop. - Darzo;

Ravagni Loreta - Segata S.p.A. - Trento;

Sterni Carla - Cassa Rurale di Isera - BCC - Società Cooperativa - Isera;
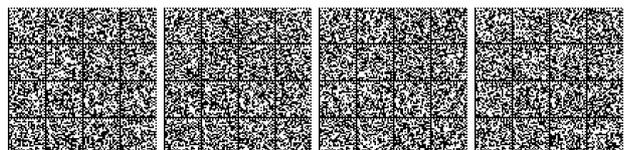
Tovazzi Alessio - Luxottica S.r.l. - Rovereto;

Zanella Carla - Cassa Rurale Alta Valsugana BCC - Soc. Coop. - Pergine Valsugana;

Alber Herbert - Cassa Raiffeisen di Ciardes Soc. - Coop. a r.l. - Castelbello Ciardes;

Berger Karl Heinrich - GKN Driveline Brunico S.p.A. - Brunico;

Bianchi Roberto Vittorio - Acciaierie Valbruna S.p.A. - Bolzano;

Filippin Daniele - Würth S.r.l. - Egna;

Lazzaro Walter - Telecom Italia S.p.A. - Bolzano;

Morat Edith - Cantina NallesMagré/Niclara Soc. Agr. Coop. - Nalles;

Unterthurner Walter - Birra Forst S.p.A. - Lagundo;

Wegleiter Hubert - Cassa Raiffeisen Lana Società Cooperativa - Lana;

Zanettin Silvano - SASA S.p.A.- AG - Bolzano;

Accordini Daniele - Cantina Valpolicella Negrar S.c.a. - Negrar;

Baldovin Avio - De Rigo Vision S.p.A. - Longarone;

Bassetto Patrizia - Compar S.p.A. - Limena;

Benetti Massimo - Pedrollo S.p.A. - San Bonifacio;

Benvegnu' Laura - Luxottica S.r.l. - Longarone;

Bertanza Vanni Claudio - Terna Rete Italia S.p.A. - Padova;

Bertoldo Tiziana - Vilux Viterie S.p.A. - Molvena;

Bonato Fabriano - Galla 1880 S.r.l. - Vicenza;

Bordin Valter - Banca di Credito Cooperativo del Veneziano – Soc. Coop. – Mira;

Bottazzi Franco - Zuegg S.p.A. - Verona;

Cadamuro Giancarlo - O-I Manufacturing Italy S.p.A. - San Polo di Piave;

Cadore Paolo - RovigoBanca Credito Cooperativo - Soc. Coop. - Rovigo;

Cellot Adriano - Lotus S.p.A. - Zoppè di San Vendemiano;

Cenedese Adriano - Azienda Agricola Conte Collalto S.a.r.l. - Susegana;

Chiaretto Serenella - Acciaierie Venete S.p.A. - Padova;

Citron Stefano - Albergo Ristorante «Alla Colomba» - Pieve di Soligo;

Coghetto Andrea - F.lli Battisitini S.p.A - Monastier di Treviso;

Colle Rosanna - Colle S.p.A. - Lentiai;

Crosato Paolo - Keyline S.p.A. - Conegliano;

Curtol Ranieri - De Rigo Vision S.p.A. - Longarone;

D'Agnese Antonio - Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. - Porto Marghera;

Dal Pezzo Pietro - Acciaierie Valbruna S.p.A. - Vicenza;

Dalla Valle Corala - Studio Assicurativo Belloni S.n.c. - Vicenza;

Dall'O' Mariella - Tipografia Piave S.r.l. - Belluno;

De Leonardis Antonio - Acciaierie Valbruna S.p.A. - Vicenza;

De Pasqual Paola - Fontana Ivo S.n.c. - Ponte nelle Alpi;

De Togni Paolo - Isor Alluminio di Cav. Uff. Oscar Rossi - Vigasio;

Facciotti Giorgio - Calzaturificio Maritan S.p.A. - Villafranca di Verona;

Fantin Domenico - Virosac S.r.l. - Pederobba;

Gaioni Claudio - Rossetto Trade S.p.A. - Lugagnano di Sona;

Gasparini Paolo - Fast S.p.A. - Montagnana;

Gavras Adam - Rpm S.p.A. - Badia Polesine;

Giona Graziano - Rpm S.p.A. - Badia Polesine;

Griggio Francesca - Alì S.p.A. - Padova;

Lanteri Alessandro - Unicredit S.p.A. - Verona;

Liziero Maurizio - Aermec S.p.A. - Bevilacqua;

Lorenzi Carlo - Forgital Italy S.p.A. - Velo d'Astico;

Loro Andrea - Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Soc. Cooperativa - Mira;

Macheda Donato - Electrolux Italia S.p.A. - Susegana;

Mamprin Galdino - Agriluce S.r.l. - Borgoricco;

Mantovani Massimo - Sierra S.p.A. - Isola della Scala;

Mason Angelo - Diadora Sport S.r.l. - Caerano San Marco;

Mecenero Annalisa - Galla 1880 S.r.l. - Vicenza;

Meneghin Luca - Versalis S.p.A. - Porto Marghera;

Michelon Augusto - Electrolux Italia S.p.A. - Susegana;

Mondin Ada Sonia - Virosac S.r.l. - Pederobba;

Morbiato Paola - Sonepar Italia S.p.A. - Padova;

Moretto Valter Silvio - SuperJet International S.p.A. - Tessera;

Napolitano Bruno - Veronafiere S.p.A. - Ente Autonomo per le Fiere di Verona - Verona;

Orlandini Maria Cristina - Patronato S.I.A.S. - Venezia;

Pasini Carlo - Roll-Ven S.p.A. - Villorba;

Pasqualini Enrico - Caseificio Ghidetti S.r.l. - Isola Rizza;

Peretti Luca - SEF Meccanotecnica S.r.l. - Argelato;

Pettene Daniele - Belleli Energy CPE S.r.l. - Mantova;

Piccolotto Francesco - Bonotto Hotel S.p.A. - Bassano del Grappa;

Pozza Loretta - MadeinVicenza Azienda Speciale C.C.I.I.A. - Vicenza;

Quaggiotto Daniele - Sogea S.r.l. - Treviso;

Quattrina Marco - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Verona;

Ros Roberta - Italdoor S.p.A. - Portobuffolé;

Rossi Fabrizio Agostino - Amadi S.n.c. Cantiere nautico - Burano;

Salvador Sante - Bergamin S.r.l. - Summaga di Portogruaro;

Sandroni Ezio - IBM Italia S.p.A. - Segrate;

Santi Giorgio - Storti S.p.A. - Belfiore;

Savio Pierluigi - Miteni S.p.A. - Trissino;

Scussel Elvio - Luxottica S.r.l. - Agordo;

Soldera Lorenzo - Mobilità di Marca S.p.A. - Treviso;

Spadotto Gian Franco - Banca Popolare FriulAdria S.p.A. - Pordenone;

Tosatto Alessio - Galdi S.r.l. - Montebelluna;

Toscani Umberto - Esso Italiana S.r.l. - Verona;

Toto Maristella - I.MA.FLEX. S.n.c. - Fiumicello di Campodarsego;

Trovo' Ettorino - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Tessera;

Tumiotto Graziella - Meccanica Opitergina S.r.l. - Mansuè;

Vallin Annapaola - Marina Rinaldi S.r.l. - Reggio Emilia;

Vanzella Fabrizio - Microtecnica Trevisana S.n.c. - San Biagio di Callalta;

Viale Dante - Versalis S.p.A. - Porto Marghera;

Vido Giuseppe - Actv S.p.A. - Venezia;

Vinante Flavio - Girolamo Luxardo S.p.A. - Torreglia;

Volpin Gabriella - Toffoli Sas di Daniele Toffoli & C - Rovigo;

Vuono Gennaro - Costruzioni Dal Pont S.p.A. - Ponte nelle Alpi;

Zarantonello Ruggero - BERGI S.p.A. - Arzignano;

Zardetto Ennio - Electrolux Italia S.p.A. - Porcia;

Ambrosino Annamaria - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Trieste;

Antonelli Alessandro - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Ronchi dei Legionari;

Badiali Roberto - Savio Macchine Tessili S.p.A. - Pordenone;

Carli Sergio - Banca di Credito Cooperativo del Carso Soc. Cooperativa - Opicina;

Chiandussi Franco - Fincantieri S.p.A. - Trieste;

Cirant Renzo - Banca Popolare di Cividale S.C.p.A. - Cividale del Friuli;

D'Aronco Mauro - Edipower S.p.A. - Udine;

Degan Ernesta - Domovip Italia S.r.l. - Pordenone;

Delise Giovanni - Fincantieri S.p.A. - Trieste;

De Marchi - Virgilio - BCC Staranzano e Villesse Società Cooperativa - Staranzano;

De Paoli Bruna - Nidec Sole Motor Corporation S.r.l. - Comina;

Del Savio Mauro - Electrolux Appliances S.p.A - Porcia;

Galeone Mauro - e-distribuzione S.p.A. - Rete Triveneto;

Kolaric Paolo - Gruppo Ormeggiatori del Porto di Trieste Società Cooperativa - Trieste;

Lazzara Marzio - Carrozzeria Alpina di Basso Emanuela & C. s.n.c. - Tolmezzo;

Mainardis Leonardo - A2A Energiefuture S.p.A. - Monfalcone;

Saccon Roberto - Palazzetti Lelio S.p.A. - Porcia;

Schiavon Roberto - Vimar S.p.A. - Marostica;

Scrosoppi Dario - Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste;

Seravalle Gianfranco - Electrolux Italia S.p.A - Porcia;

Tecchio Agostino - Zuliani Ideal Domus S.r.l. - Bressa di Campoformido;

Venier Oliviero - Snaidero Rino S.p.A. - Majano;

Zuliani Gianfranco - Di Filippo Legnami S.r.l. - Udine;

Alemberti Alessandro - Ansaldo Nucleare S.p.A. - Genova;

Alfonzetti Antonio Franco - T.M.P. Termomeccanica Pompe S.p.A. - La Spezia;

Baratta Franco - Arinox S.p.A. - Sestri Levante;

Bozzo Valter - Leonardo S.p.A. - Genova;

Ciri Carlo - Leonardo S.p.A. - Genova;

Delbecchi Carlo - Ignazio Messina & C. S.p.A. - Genova;

Durante Umberto - Ekaf S.p.A. - Genova;

Ferrari Lucia - Ansaldo Energia S.p.A. - Genova;

Furfaro Nicodemo - Oliva s.a.s. di Pierluigi Oliva & C. - Genova;

Gelsomino Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Biella;

Ioanna Aurora - Poste Italiane S.p.A. - Toirano;

Leoncini Cesare Andrea - Banca Passadore & c. S.p.A. - Genova;

Leotta Rosa - Lincoln Electric Italia S.r.l. - Serra Riccò;

Lucchi Sonia - Lincoln Electric Italia S.r.l. - Serra Riccò;

Marengo Maria Grazia - Poste Italiane S.p.A. - Arenzano;

Musso Egle Pierina Caterina - Mangini & c. S.r.l. - Genova;

Parodi Roberto Mario Fausto - Leonardo S.p.A. - Genova;

Pastorino Sergio - Mol (Europe) B.V. - Genova;

Patrone Luigi Enrico - Leonardo S.p.A. - Genova;

Perroni Massimo - Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Fidenza;

Pittaluga Nicola Enrico - Polipodio S.r.l. - Genova;

Punturieri Rocco - Ansaldo Energia S.p.A. - Genova;

Renaldi Mauro - V. Ships (Italy) S.r.l. - Genova;

Ricciardi Antonio - MBDA Italia S.p.A. - La Spezia;

Torre Marino - Ansaldo S.T.S. S.p.A. - Genova;

Zermani Massimo - Arinox S.p.A. - Sestri Levante;

Assirelli Luciano - Tim Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Arletti Andrea - Argotractors S.p.A. - Fabbrico;
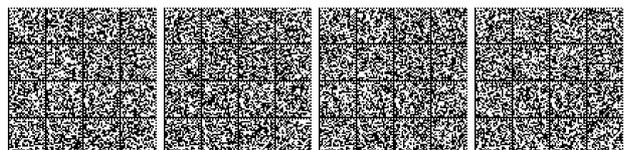
Bancone Fabrizio - Aranci S.r.l. - Piacenza;

Barozzi Corrado - Interpump Group S.p.A. - Sant'Ilario d'Enza;

Bellei Enrico - Interpump Group S.p.A. - Sant'Ilario d'Enza;

Belli Claudio - Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma;

Bennasciutti Paolo - Poste Italiane S.p.A. - Bologna;

Berni Pier Sante - Siderit S.r.l. - Zola Predosa;

Borsari Athos - Ing. Ferrari S.p.A. - Modena;

Botteghi Pierluigi - R.F.I. Rete Ferroviaria italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Bologna;

Bratti Carlo - Nuova Star S.p.A. - Zola Predosa;

Brini Luciano - M.T.B. s.n.c. - Valsamoggia;

Buffadini Alberto - Credito Romagnolo S.p.A. - Forlì (ora Unicredit S.p.A.);

Calanca Mauro - TIM Telecom Italia S.p.A. - Bologna;

Campagna Gabriele - Nute Partecipazioni S.p.A. - Bologna;

Campolunghi Paolo - Impresa Cella Gaetano S.r.l. - Piacenza;

Capacci Giordano - Club House Italia S.p.A. - Forlì;

Capitani Annalisa - Villa Serena S.r.l. - Bologna;

Capotosto Paolo - Ferrero Commerciale Italia S.r.l. - Parma;

Caravaggi Giuseppina - M.E.P. di Corsi Enrico & C. S.n.c. - San Nicolò a Trebbia;

Carlini Francesco - Impresa Verde Reggio Emilia S.r.l. - Reggio Emilia;

Carloni Armando - Zanichelli Meccanica S.p.A. - Parma;

Cavatorta Paolo - Gardner Denver Div. Robuschi S.r.l. - Parma;

Cevolani Sandro - Automobili Lamborghini S.p.A. Sant'Agata Bolognese;

Cevolani William - Datalogic S.p.A. - Lippo di Calderara di Reno;

Cioni Gianpiero - e-distribuzione S.p.A. - Bologna;

Copelli Mauro - Impresa Verde Reggio Emilia S.r.l. - Reggio Emilia;

Corbellini Fabio - Rebecchi Fratelli Valtrebbia S.p.A. - Rivergaro;

Cortesi Cinzia - Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Bologna;

Costanzini Silio - CNA Servizi Soc. Coop. - Modena;

Costi Marilena - Generali Italia S.p.A. - Reggio Emilia;

Davi Daniele - CT Pack S.r.l. - Fossalta;

Demaio Davide - Datalogic S.p.A. - Lippo di Calderara di Reno;

Desimoni Mario - IBM Italia S.p.A. - Emilia Romagna;

Di Nino Mario - Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Bologna;

Fantini Giacomo - Alpi S.p.A. - Modigliana;

Fava Paola - CNA Associazione territoriale Forlì-Cesena - Forlì;

Ferrari Mariella - Federmanager Parma - Parma;

Ferrini Costantino - Alpe S.r.l. - Forlì;

Fornasari Franco - TPER S.p.A. - Bologna;

Fucci Ornella - Baccini Araldo & C. snc - San Piero in Bagno;

Gallerani Marco - D.V.P. Vacuum Technology S.p.A. - San Pietro in Casale;

Galletti Marco - TPER S.p.A. - Bologna;

Gaspari Maria Claudia - Coldiretti Patronato Epaca - Castelnovo ne' Monti;

Gervasi Adriana - DSV S.p.A. - Modena;

Giannini Lanfranco - Poste Italiane S.p.A. - Rimini;

Goldoni Leuccia - Dott. Carlo Colli di Eredi Colli S.r.l. - Carpi;

Govoni Emanuela - Alfa Wassermann S.p.A. - Bologna;

Graziani Ivo - Electrolux Italia S.p.A. - Forlì;

Ioli Vincenzo - Confesercenti Ravenna - Ravenna;

Jesini Attilia - Confindustria Piacenza - Piacenza;

Mainetti Antonella - CNA Servizi scrl - Imola;

Manduchi Massimo - Banca CARIM S.p.A. - Rimini;

Mantovi Bruno - Ing. Ferretti S.r.l. - Quattro Castella;

Mascia Lauretta - Villa Bellombra S.p.A. - Bologna;

Massi Martino - Aetna Group S.p.A. - Villa Verucchio;

Molinari Alberto - Enel Produzione S.p.A. - Bologna;

Monti Graziano - R.A.M.A. S.r.l. - Rastignano;

Oliverio Vincenzo - Veronesi S.r.l. - San Giorgio di Piano;

Picchioni Loretta - Nenemis S.r.l. e AIL Modena Onlus - Modena;

Pinetti Rossano - Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma;

Poli Emanuela - Hansa Tmp S.r.l. - Modena;

Poli Giorgio - Tim Telecom Italia S.p.A. - Bologna;

Pozzi Roberto - Safta S.p.A. - Piacenza;

Pramarzoni Marco - Safim S.p.A. - Modena;

Rabotti Vittorio - Impresa Verde Reggio Emilia S.r.l. - Reggio Emilia;

Rambaldi Davide - G.F.F. S.r.l. - Casalecchio di Reno;

Rani Vincenzo - Baruzzi S.r.l. - Pievesistina Cesena;

Rizzoli Sergio - Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma;

Rocchi Verdiana - MAV S.r.l. - Zola Predosa;

Rossi Stefano - F.lli Savi di Savi Dario & C. S.n.c. Calendasco;

Rossi Cristina - Credit Agricole Cariparma S.p.A. - Parma;

Salati Giorgio - Tecnove S.r.l. - Novellara;

Saletti Fabrizio - Window Automation Industry S.r.l. - Galliera;

Salvatici Valeria - Safim S.p.A. - Modena;
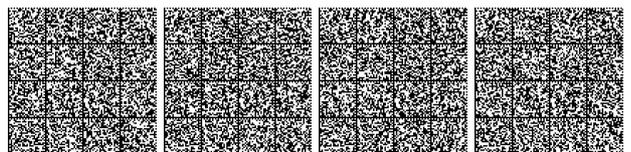
Sanzeni Giorgio - Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro;

Saporetti Claudio - Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro;

Sarti Silvia - Nute Partecipazioni S.p.A. - Bologna;

Savazza Manuele - Lombardini S.r.l. - Reggio Emilia;

Savigni Corrado - BPER Banca Soc. Coop.va - Modena;

Scaravonati Franco - Galletti di Galletti Aurelio & C. s.n.c. - San Daniele Po;

Schirripa Adriana - A.T. Imballaggi S.r.l. - Bologna;

Serafini Silvio - Elettromeccanica Tironi S.r.l. - Modena;

Serri Ivonne - MAV S.r.l. - Zola Predosa;

Solarino Roberto - Interpump Group S.p.A. - Sant'Ilario d'Enza;

Suar Marianna - Versalis S.r.l. - Ferrara;

Tesini Fausto - Automobili Lamborghini S.p.A. - Sant'Agata Bolognese;

Tirelli Ileana - Impresa Ing. Bosi S.r.l. - Parma;

Tognoni Tiziano - Interpump Group S.p.A. - Sant'Ilario d'Enza;

Tolomelli Cesare - Poste Italiane S.p.A. - Rimini;

Tralli Antonio - Brevini Power Transmission S.p.A. - Reggio Emilia;

Valdifiori Rosanna - Electrolux Italia S.p.A. - Forlì;

Venturi Stefano - Ansaldo STS S.p.A. - Piossasco;

Venzi Secondo - Neri S.p.A. - Longiano;

Vicchi Dielma - Baccini Araldo & C. snc - San Piero in Bagno;

Vitali Luisa - Interpump Group S.p.A. - Sant'Ilario d'Enza;

Ziveri Paolo - Maselli Misure S.p.A. - Parma;

Alberti Angelo - Cooperativa Cavatori Gioia s.c.r.l. - Carrara;

Ammannati Vanni - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Bacconi Carla - Poste Italiane S.p.A. - Arezzo;

Baldini Luigi - Poste Italiane S.p.A. - Firenze;

Ballini Valter - Business Partner Italia SCPA - Bnl Gruppo BNP Paribas - Firenze;

Bandini Luigi - Ataf Gestioni S.r.l. - Firenze;

Barbera Claudio - Hitachi Rail Italy S.p.A. - Pistoia;

Bartolini Massimo - Ataf Gestioni S.r.l. - Firenze;

Bassi Cristina - Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze;

Bellaveglia Giorgio - OL.MA. S.a.c. Collegio Toscano degli Olivicoltori - Montepescali Scalo;

Benedetti Gianfranco - Cuoificio Bisonte S.p.A. - Santa Croce sull'Arno;

Berti Lucia - Ditta Giovannelli Spartaco - Calenzano;

Berto Enrico - Rosss S.p.A. - Scarperia e San Piero;

Bettini Alessandro - Telecom Italia S.p.A. - Pisa;

Bianchi Roberta - Enel Green Power S.p.A. - Pisa;

Biondi Marco - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Borgi Franco - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Calzolai Graziano - Rosss S.p.A. - Scarperia e San Piero;

Caracciolo Marco - A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Firenze;

Casini Alessandro - A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Firenze;

Cerboni Mario - Chimet S.p.A. - Badia al Pino;

Ceresa Giovanni Davide - Dott. Ing. Mario Cozzani S.r.l. - Arcola;

Conti Luana - Poste Italiane S.p.A. - Firenze;

Dei Fabrizio - RCR Cristalleria Italiana S.p.A. - Colle di Val d'Elsa;

Egger Gertraud - Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze;

Fontanelli Serena - Poste Italiane S.p.A. - Empoli;

Franceschini Luca - Soffass S.p.A. - Porcari;

Franco Giovanni - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Gaggini Fabiano - Co.pi.t S.p.A. - Pistoia;

Gentili Mauro - Leonardo S.p.A. - Livorno;

Giachi Andrea - Sirio Panel S.p.A. Gruppo Leonardo-Finmeccanica - Montevarchi;

Giannellini Mirio - Solvay Chimica Italia S.p.A. - Rosignano;

Giannoni Marco - Ansaldo Breda S.p.A. - Pistoia;

Giuntoli Osvaldo - DB Consorzio s.c.ar.l. Gruppo Deutsche Bank - Prato;

Grechi Maria Gabriella - Poste Italiane S.p.A. - Grosseto;

Guantini Giovanni - Enel Energia S.p.A. - Firenze;

Guidalotti Giorgio - Rosss S.p.A. - Scarperia e San Piero;

Guidi Stefano - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Firenze;

Labanti Mauro - Rosss S.p.A. - Scarperia e San Piero;

Lorenzini Luca - Lincoln Electric S.r.l. - Chiusi della Verna;

Lorenzini Roberto - Confartigianato Imprese - CO.SP.AR. - Società Cooperativa - Arezzo;

Lottini Pierluigi - Hitachi Rail Italy S.p.A. - Pistoia;

Lucchesi Mauro - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Pisa;

Luongo Nicola - Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. - Pistoia,

Maestri Patrizia - A. Menarini Manufacturing Logistics and services S.r.l. - Firenze;

Maffucci Damiano - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Mattesini Andrea - Leonardo-Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;
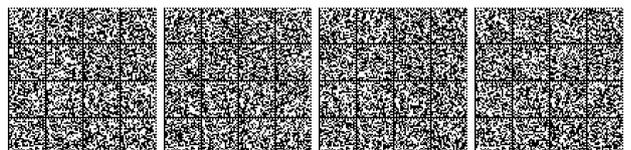
Mazzetti Marcello - Lincoln Electric Italia S.r.l. - Chiusi della Verna;

Mengoni Lucia - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Firenze;

Minghi Luca - Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze;

Mungai Franco - Banco Popolare Società Cooperativa / Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;

Petri Pierluigi - Hitachi Rail Italy S.p.A. - Pistoia;

Pistolesi Riccardo - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Campi Bisenzio;

Pratesi Gianni - Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa - Manciano;

Prestigiacomo Antonella - Poste Italiane S.p.A. - Firenze;

Pucci Ermanna - Poste Italiane S.p.A. - Massa Carrara;

Ricci Enrico - Caseificio Sociale Manciano Società Agricola Cooperativa - Manciano;

Rossetti Riccardo - Enel Produzione S.p.A. - La Spezia;

Scarini Marco - Lincoln Electric Italia S.r.l. - Chiusi della Verna;

Scarpellini Rossella - Soffass S.p.A. - Bagni di Lucca;

Schinco Roberto - Confartigianato Imprese - CO.SP. AR. Società Cooperativa - Arezzo;

Sforza Dolores - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Firenze;

Signori Massimiliano - e- Distribuzione S.p.A. - Cecina Portoferraio;

Signorini Enrico - Banca di Credito Cooperativo SCPA di Castagneto Carducci;

Stefani Luigi - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Lucca;

Taddeucci Roberto - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Lucca;

Tanzini Fausto - Enel Green Power S.p.A. - Larderello;

Testi Aurelio - Poste Italiane S.p.A. - Poggibonsi;

Tosi Federico - Hitachi Rail Italy S.p.A. - Pistoia;

Tozzi Enza - Cèline Production S.r.l. - Strada in Chianti;

Vannucci Anna - Poste Italiane S.p.A. - Pistoia;

Vannucci Ferdinando - Cassa di Risparmio Volterra S.p.A. - Volterra;

Vichi Massimo - Confartigianato Imprese - CO.SP. AR. Società Cooperativa - Arezzo;

Zancan Del Gallo Rita - A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Firenze;

Andreoni Massimo - A.C.R.A.F. S.p.A. - Ancona;

Avaltroni Vincenzo - CNH Industrial Italia S.p.A. - Jesi;

Ballarini Sauro - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Ancona;

Bianchini Guido - Cassa Edile delle province di Ascoli Piceno e Fermo - Ascoli Piceno;

Bottacchiari Paola - Plastica Valmisa S.p.A. - Pianello di Ostra;

Camacci Vittorio - Scandolara S.p.A. - Ascoli Piceno;

Capradossi Peppino - Banca Popolare di Ancona S.p.A. - Jesi;

Catalani Maria Teresa - Conad Adriatico scarl - Monsampolo del Tronto;

Cavalera Claudio - A.C.R.A.F. S.p.A. - Ancona;

De Angelis Gioacchino - Nazzarelli Gabrielli Diaries S.p.A. - Tolentino;

Gobbi Deanna - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Ancona;

Grattafiori Paolo - TIM Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Grazioli Maria Rita - Confcommercio Imprese per l'Italia Centro Impresa on line S.r.l. - Ascoli Piceno;

Libenzi Renzo - Summa S.r.l. - Angeli di Rosora;

Marchetti Giovanni - CNH Industrial Italia S.p.A. - Jesi;

Marzioni Giacomo - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas - Tolentino;

Mazzarini Loretta - Carnj Soc. Coop. agricola - Cingoli;

Mazzitti Letizia - Villa Anna S.p.A. - San Benedetto del Tronto;

Mercuri Rosaria - Tre Valli Cooperlat Soc. Coop. Agricola - Jesi;

Migliore Giuseppe - Artisans Shoes S.r.l. - Montegranaro;

Morosini June - ELI S.r.l. - Loreto;

Nataloni Luciana - CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Pesaro;

Piergallini Valentino - Banca Picena Truentina Credito Cooperativo - Acquaviva Picena;

Romiti Gino - Summa S.r.l. - Angeli di Rosora;

Santi Claudia - Benelli Armi S.p.A. - Urbino;

Sasso Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Ancona;

Severini Mariano - Banca di Credito Cooperativo di Filottrano - Filottrano;

Sintini Sauro - CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Pesaro;

Traini Ferruccio - TIM Telecom Italia S.p.A. - Ascoli Piceno;

Valori Doriana - Bricomax S.r.l. - Ponzano di Fermo;

Vita Marina - Poste Italiane S.p.A. - Fermo;

Bianconi Gabriella - Busitalia Sita Nord S.r.l. - Perugia;

Bottoni Fabrizio - Enel Distribuzione S.p.A. - Perugia;

Brizioli Maurizio - Lungarotti Società Agricola a r.l. - Torgiano;

Castellani Anna Maria - Colacem S.p.A. - Gubbio;

Ceccarelli Alberto - Acciai Speciali Terni S.p.A. - Terni;

Frasca Franco - Telecom Italia S.p.A. - Roma;
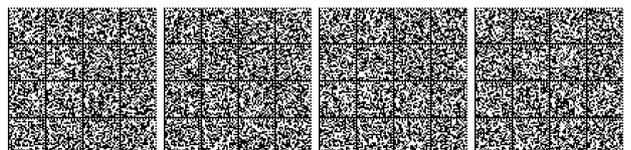
Gaggiotti Gabriella - Tracem S.p.A. - Gubbio;

Gigli Sergio - Alcantara S.p.A. - Terni/Milano;

Gili Rossano - Poste Italiane S.p.A. - Città di Castello;

Luchetti Sfondalmondo Remo - Consorzio Agrario dell'Umbria Soc. Coop. - Ponte San Giovanni;

Mailia Massimo - ASM Terni S.p.A. - Terni;

Marchini Giampiero - ENEL S.p.A. - Roma;

Millucci Vairo - FBM Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. - Marsciano;

Pesca Giovanni - Elcom System S.p.A. - Pantalla di Todi;

Rocci Gianfranco - Acciai Speciali Terni S.p.A. - Terni;

Romani Otello - Acciai Speciali Terni S.p.A. - Terni;

Taulli Pietro Antonino - Acciai Speciali Terni S.p.A. - Terni;

Abate Maria - Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Aguzzi Mauro - RCM - Reatina Costruzioni Meccaniche s.r.l. - Vazia;

Albero Raffaele - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma;

Altieri Claudio - Enel Produzione S.p.A. - Montalto di Castro;

Arena Massimo - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Baldassarri Roberto - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Ballanti Nemesio - e-distribuzione S.p.A. - Roma;

Berno Roberto - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Bersigotti Renato - Tim - Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Bertini Alberto - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Borrelli Luigi - Enel S.P.A. - Roma;

Braghiroli Maria Grazia - Tim - Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Cacchioni Antonio - Bnl S.p.A. - Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Calvi Alberto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Roma;

Capelletti Enzo - Tim - Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Capogrosso Onofrio - Tim - Telecom Italia S.P.A. - Roma;

Capparuccini Riccardo - Leonardo - Finmeccanica S.p.A. - Pomezia;

Carbone Emilio - Tim - Telecom Italia S.P.A. - Roma;

Carbone Giuseppe - Generali Italia S.p.A. - Roma;

Carnovale Marcello - Elt Elettronica S.p.A. - Roma;

Carpenti Serenella - Poste Italiane S.p.A. - Viterbo;

Casciello Angelo - Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Catena Patrizia - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Ceccarelli Roberto - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Cerioli Roberto - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Cesari Ermanno - Business Partner Italia S.C.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Cinti Laura - Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Civitavecchia;

Colucci Fabio - Aereoporti di Roma S.p.A. - Fiumicino;

Cristofoletti Cinzia - Ibm Italia S.p.A. - Roma;

Crociani Lucia - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

De Nicola Vito - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

De Thomasis Patrizia - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Delfino Antonio - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Della Peruta Pietro - Ibm Italia S.p.A. - Roma;

Di Battista Emanuela - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Roma;

Di Biase Emilio Horacio - Mbda Italia S.p.A. - Roma;

Di Carlo Salvatore - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Di Filpo Francesco - Duracell Italy S.r.l. - Roma;

Di Forti Laura Maria - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Roma;

Donati Alberto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Roma;

Douglas Scotti di Vigoleno Umberto - Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma;

D'Urso Rosanna - Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Fedele Pietro - Italferr S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Federici Giuliana - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Filippelli Elsa - Business Partner Italia S.C.p.A - Bnl Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Gatta Domenico Alterio - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Gentili Stefano - Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - Roma;

Gesualdi Rosaria - Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Gesualdo Francescopaolo - Finaf S.p.A. - Roma;

Giroldini Rita - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Grilli Massimo - Mbda Italia S.p.A. - Roma;

Idone Antonino - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Italiano Antonio - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cisterna di Latina;

Izzo Carmela - Duracell Italy S.r.l. - Roma;

Leggiero Giuseppina - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;
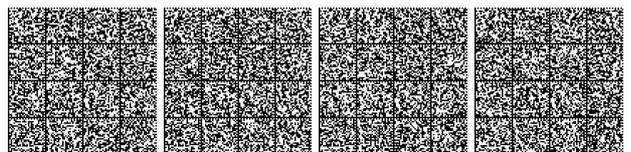
Macera Mario - Italferr S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Magistrale Vitantonio - Marangoni S.p.A. - Ferentino;

Maglioni Massimo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Manca Elvira Maria Antonietta - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Mancini Antonio - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Mancini Marco - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Roma;

Marinozzi Marco - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Roma;

Mascaro Rosalba - FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - Roma;

Massafra Antonella Maria - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Mazzoneschi Massimo - Mbda Italia S.p.A. - Roma;

Meloni Daniela - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Mercuri Elisabetta - Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Messali Roberto - Poste Italiane S.p.A. - Roma;

Montacci Stefania - Boccadamo S.r.l. - Frosinone;

Montani Maurizio - Business Partner Italia S.C.p.A. - Bnl Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Musu Priscilla - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Noschese Palmiro - Sol Melia Italia S.r.l. - Roma;

Pagliarini Ines - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Roma;

Pampanini Giuseppe - Tim - Telecom Italia S.p.A. - Roma;

Pepe Mario - Ubi Banca di Brescia S.p.A. - Viterbo;

Perazzini Serenella - Business Partner Italia S.C.p.A. Bnl - Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Pernazza Uliana - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Petrachi Claudio Fausto - Techno Sky S.r.l. - Roma;

Petrolati Simonetta - Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma;

Petroni Luigi - Iccrea Banca S.p.A. - Roma;

Piva Paola - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cisterna di Latina;

Poliziani Angelo Domenico - Aereoporti di Roma S.p.A. - Fiumicino;

Presciani Mario - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Anagni;

Priscilla Simonetta - Banca Ubae S.p.A. - Roma;

Proietti Isabella - Fca - Fiat Crysler Automobiles N.V. S.p.A. - Roma;

Quagliotto Isidoro - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Cisterna di Latina;

Rella Federico - Logista Italia S.p.A. - Roma;

Rufini Mauro - Unicredit S.p.A. - Roma;

Scacciavillani Giovanni - Unicredit S.p.A. - Roma;

Scala Maurizio - Poste Italiane S.p.A. - Viterbo;

Semeraro Ignazio - Alcatel Lucent Italia S.p.A. Nokia -

Silvestri Liliana - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma;

Sposito Roberto - RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma;

Tarantino Massimo - Ing. C.Olivetti & C. S.p.A.;

Tarsi Francesco - SO.G.I.N S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari - Roma;

Terregna Paola - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma;

Turchetti Leonildo - Enel Distribuzione S.p.A. - Viterbo;

Zuccala' Luciano - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Zucchini Carlo Metello - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma;

Benedetti Loredana - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Chieti;

Cocco Angelo - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila;

Cocco Carlo - Magneti Marelli S.p.A. - Sulmona;

Desiderio Ovidio - Walter Tosto S.p.A. - Chieti Scalo;

D'Alesio Antonio Fernando - Poste Italiane S.p.A. - Pescara;

De Amicis Sandro - Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Pescara;

Di Cecco Rita - Ico S.r.l. - Sambuceto;

D'Emilio Alfonso - Walter Tosto S.p.A. - Chieti Scalo;

Di Francesco Walter - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Chieti;

Di Iulio Rita Anna Maria - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila;

Di Renzo Roberto - Walter Tosto S.p.A. - Chieti Scalo;

Dundee Giampaolo - Enel Servizio Elettrico S.p.A.;

Evangelista Adriano - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Chieti;

Iacobacci Fabiana - Ico S.r.l. - Sambuceto;

Isidoro Maria Letizia - Banca Nazionale del lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas - Pescara;

Leombruni Bruno - Aptar Italia S.p.A. - San Giovanni Teatino;

Parente Antonio - e-distribuzione S.p.A. - Macro Area Centro;

Petrucci Sergio - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Chieti;

Piermattei Alessandro - Fater S.p.A. - Pescara;

Piersante Sergio - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Chieti;

Ranalli Sandra - Poste Italiane S.p.A. - Avezzano;
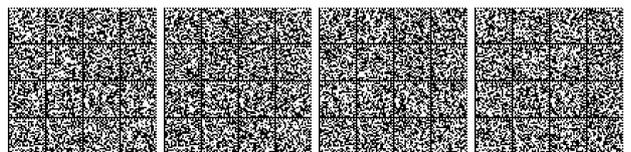
Tempesta Giancarlo - Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila;

Tosto Tiziana - Walter Tosto S.p.A. - Chieti Scalo;

Altavista Immacolata - A.C.E.M. - Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise - Campobasso;

Iammarrone Claudio - RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Campobasso;

Moffa Vittorio - Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. -

Petrone Maria Speranza - Poste Italiane S.p.A. - Larino;

Tomasso Igino - Enel Distribuzione S.p.A. - Distretto del Molise - Campobasso;

Albanese Luigi - Poste Italiane S.p.A. - Caserta;

Anastasio Vincenzo - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

Annunziata Gino - Anm S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità - Napoli;

Astarita Raffaele - Euroflex S.p.A. - Mercato San Severino;

Balestriere Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Napoli;

Balzamo Luigi - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Brit Anna - Consulting S.r.l. - Napoli;

Campiglia Renato - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas - Salerno;

Carfagno Matteo - Magaldi Power S.p.A. - Salerno;

Colantuoni Umberto - Alto Calore Servizi S.p.A. - Avellino;

Coppola Raffaele - A. Capaldo S.p.A. - Manocalzati;

Corribolo Antonio - Poste Italiane S.p.A. - Caserta;

Cozzolino Francesco - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Cozzolino Raffaele - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Cozzuto Ciro - Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Napoli;

D'Ambrosio Carmine - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

D'Andrea Pasquale - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

De Gruttola Giuseppe - Iveco Bus S.p.A. - Flumeri;

De Luca Angelo - Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo;

De Maio Antonio - Euroflex S.p.A. - Mercato San Severino;

Del Vecchio Guglielmo - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

D'Onofrio Michele - Iveco Bus S.p.A. - Flumeri;

Esposito Renato - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Ferrara Pasquale - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

Ferraro Lucia - Coca Cola HBC - Marcianise;

Ficuciello Antonio - Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli;

Friguglietti Scipione - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Gallo Gaspare - OMPM S.r.l. - Officina Meridionale di Precisione Meccanica - Angri;

Granata Gennaro - OMPM S.r.l. - Officina Meridionale di Precisione Meccanica - Angri;

Guarino Antonio - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Iaccarino Raffaele - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Illiano Antonio - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Imparato Alessandro - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Landi Giovanni - Euroflex S.p.A. - Mercato San Severino;

Lucci Rachele - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Maiello Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Napoli;

Malfi Vincenzo - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

Mancuso Salvatore - Magaldi Power S.p.A. - Salerno;

Marasco Renato - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pozzuoli;

Minicone Giuseppe - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pozzuoli;

Napolitano Filomena - Unicredit S.p.A. - Napoli;

Natale Otello - EMA - Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A. - Morra De Sanctis;

Olivieri Nunzio - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Orlando Salvatore - Poste Italiane S.p.A. - Napoli;

Pacillo Antonio - Iveco Bus S.p.A. - Flumeri;

Paduano Sergio - OMPM S.r.l. - Officina Meridionale di Precisione Meccanica - Angri;

Pagliara Raffaella Rita - Unione Industriali - Napoli;

Paparone Luigi - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Giugliano;

Parisi Vincenzo - RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Napoli;

Pecoraro Luigi - Avio Aero GE AVIO S.r.l. - Pomigliano d'Arco;

Penna Nicola - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Fusaro;

Picillo Clementina - Generali Italia S.p.A. - Avellino;

Piscitelli Pasquale - RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A. - Caserta;

Procope Gennaro - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Rastelli Raffaele - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

Rosini Maurizio - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Pomigliano d'Arco;

Ruggiero Giuseppe - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Salvini Francesco - Confindustria Salerno;

Santopaolo Gennaro - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Sanza Domenico - Leonardo Company S.p.A. - Fusaro;
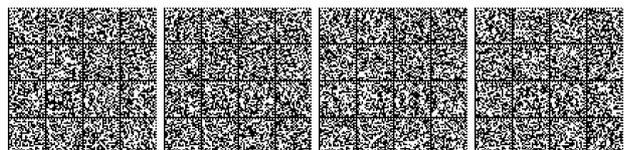
Scotto Di Santolo Sabatino - Leonardo Company S.p.A. - Fusaro;

Scotto Di Vetta Giuseppina - Leonardo Company S.p.A. - Fusaro;

Senese Anna Maria - Farmacie Internazionali sas - Napoli;

Sibilla Vittorio - San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. - Napoli;

Sinagra Ciro - Laminazione Sottile S.p.A. - San Marco Evangelista;

Talamo Maria - Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. - Sorrento;

Terlizzi Giuseppe - Centro Qualità OMPM Officina Meridionale di Precisione Meccanica S.r.l. - Angri;

Trabucco Antonio - OMPM S.r.l. - Officina Meridionale di Precisione Meccanica - Angri;

Travaglione Carmine - MBDA Italia S.p.A. - Fusaro;

Ulisse Roberto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Fusaro;

Valente Luigi - Ansaldo STS S.p.A. - Napoli;

Varriale Luigi - Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli;

Vessichelli Ciriaco - Iveco Bus S.p.A. - Flumeri;

Vitiello Bruno - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Napoli;

Acquaviva Cosimo - C.T.P. S.p.A. - Taranto;

Alemanno Salvatore - Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per azioni - Matino;

Barbieri Pasquale Massimo - Poste Italiane S.p.A. - Brindisi;

Cagnazzo Franco - Leucci Costruzioni S.p.A. - Brindisi;

Calabrese Gian Piero - Leucci Costruzioni S.p.A. - Brindisi;

Calabrese Giuseppe - I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. - Bari;

Caporale Domenico - Mucci Giovanni S.r.l. - Trani;

Capozzi Maria - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Foggia;

Carla' Bartolo Francesco - Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma;

Catanzaro Antonio - Malesci Istituto Farmabiologico - Bagno a Ripoli;

Conoscitore Matteo - FPT Industrial S.p.A. - Foggia;

Cornacchia Massimo - Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Parma;

Daloiso Ruggiero - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Taranto;

De Matteis Antonio - Poste Italiane S.p.A. - Bari;

Dicuonzo Ettore Giovanni - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Foggia;

Duca Carmelo - Ditte Agricole varie;

Errico Luigi - Leucci Costruzioni S.p.A. - Brindisi;

Farfariello Francesco - Magneti Marelli S.p.A. - Modugno;

Favale Anna Elisabetta - Poste Italiane S.p.A. - Gioia del Colle;

Gallone Giuseppe - Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. - Matino;

Gatto Vincenzo - Confindustria - Associazione degli industriali della provincia di Brindisi - Brindisi;

Giordano Sergio - FPT Industrial S.p.A. - Foggia;

Giorgio Antonio - Telecom Italia S.p.A. - Andria;

Iuso Lorenzo - Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari;

La Stella Giuseppe - Procter & Gamble S.r.l. - Roma;

Ligorio Angelo - Poste Italiane S.p.A. - Carovigno;

Limburgo Camillo - C.O.T. - Centro di Ortopedia Tecnica S.r.l. - Latiano;

Liso Vincenzo - Megaholding S.r.l. - Trani;

Lopane Nicola - Magneti Marelli S.p.A. - Modugno;

Loperfido Nicola - Banca Popolare di Bari S.c.p.A. - Bari;

Maffei Gerardo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Foggia;

Magnifico Archimede - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Foggia;

Mancuso Raimondo - Magneti Marelli S.p.A. - Modugno;

Matichecchia Eupremio - F.G.M. Engineering Sud S.r.l. - Taranto;

Monopoli Francesco - Ilva S.p.A. - Taranto;

Montanaro Vincenzo - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Gruppo BNP Paribas - Taranto;

Nardone Giovanni - Unicredit S.p.A. - Taranto;

Nigro Filomena - Poste Italiane S.p.A. - Surbo;

Petracca Pasquale - Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. - Matino;

Petralia Guido - La Lucente S.p.A. - Modugno;

Punzi Vito - Leucci Costruzioni S.p.A. - Brindisi;

Savoia Umberto - Telecom Italia S.p.A. - Foggia;

Scagliola Francesco - Telecom Italia S.p.A. - Napoli;

Scardicchio Felice - Ilva S.p.A. - Taranto;

Scavo Luciano - Enel Italia S.r.l. - Bari;

Schirinzi Giorgio - Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. - Matino;

Seccia Lucio - Ilva S.p.A. - Taranto;

Semeraro Paolo - S.T.P. Società Trasporti Pubblici S.p.A. - Brindisi;

Sgura Michelangelo - Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop.va - Taranto;

Spedicato Giovanni - Poste Italiane S.p.A. - Lecce;

Stranisci Matteo - FPT Industrial S.p.A. - Foggia;

Strippoli Felice - Pastificio Attilio Mastromauro GRANORO S.r.l. - Corato;

Tamborino Carmelo - e-distribuzione S.p.A. - Lecce;

Tegas Antonio - Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop.va - Taranto;

Traetta Nazareno - Fintecna S.p.A. (Nuova Italsider) - Taranto;

Viggiano Bernardo - Fintecna S.p.A. (Nuova Italsider) - Taranto;
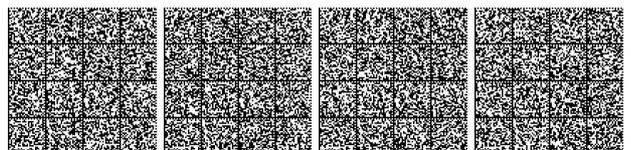
Zaino Francesco - Enel Energia S.p.A. - Martina Franca;

Zoccano Antonio - FPT Industrial S.p.A. - Foggia;

Zupo Grazia - RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato - Bari;

Buoncristiano Giovanni - Rai Way S.p.A. - Potenza;

Carlucci Nicola - Lucart S.p.A. - Potenza;

Dabraio Innocenzo - Italtractor ITM S.p.A. - Potenza;

Diviggiano Rita Emanuela - Poste Italiane S.p.A. - Ferrandina;

Giordano Antonio - Italtractor ITM S.p.A. - Potenza;

Glisci Rocco - Italtractor ITM S.p.A. - Potenza;

Grano Vincenzo Luigi - Lucania Resine S.r.l. - Potenza;

Summa Rocco Donato - Istituto Provinciale Di Vigilanza «La Ronda» - Potenza;

Alviano Anna Maria - Generali Italia S.p.A. - Vibo Valentia;

Arabia Lucia - Enel Servizi S.r.l. - Catanzaro;

Benincasa Luigi - A2A S.p.A. - Catanzaro;

Buzzoni Claudio - Abramo Printing & Logistic S.p.A. - Caraffa di Catanzaro;

Cardamone Antonio - Cadet S.r.l. - Catanzaro;

Catalano Antonio - System House S.r.l. - Arangea;

Curcio Antonio - Car.Met. Carpenterie Metalliche S.r.l. - Crotone;

De Simone Cesare Luigi Francesco - Enel Produzione S.p.A. - Rossano;

Della Porta Giuseppe - Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - Milano;

Farina Tommaso - RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cosenza;

Folino Giuseppe - Banco di Napoli S.p.A. - Gioia Tauro;

Foti Demetrio - Enel distribuzione S.p.A. - Cosenza;

Galiano Alfredo - Poste Italiane S.p.A. - Catanzaro;

Gangemi Pietro - Nuova Geosud S.a.s. di F. Saraceno - Archi;

Guagliardi Vera - RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cosenza;

Iannicelli Antonio - Ferrovie della Calabria S.r.l. - Catanzaro;

La Mantia Francesco - Ditta Domenico Bertucci - Cosenza;

Loddo Giuseppe - Enel Servizio Elettrico S.p.A. - località Saracinello - Reggio Calabria;

Matera Lorella - Ferrovie della Calabria S.r.l. - Catanzaro;

Migliazza Vincenzo - Enel Distribuzione S.p.A. - Catanzaro;

Oppedisano Cosimo - Grafiche F.lli Pedullà S.r.l - Locri;

Porcaro Antonino - Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Reggio Calabria;

Scaccianoce Luciano - Salvaguardia Ambientale S.p.A. - Crotone;

Suraci Alberto - System House S.r.l. - Arangea;

Tiano Francesco - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Cosenza;

Vartellini Aldo - Guglielmo S.p.A - Stalettì;

Accardo Giacomo - Nino Castiglione S.r.l. - Erice;

Barbagallo Sebastiano - Telecom Italia S.p.A. - Catania;

Barbarino Angelo - IBM Italia S.p.A. - Catania;

Battaglia Pietro - Enel Italia S.r.l. - Macro Area Sud - Palermo;

Bongiovanni Marco - Poste Italiane S.p.A. - Alcamo;

Brundu Maurizio - Poste Italiane S.p.A. - Malfa;

Cadili Tindaro - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Catania;

Campo Giovanni - Nino Castiglione S.r.l. - Erice;

Cardella Claudio - Salerno S.r.l. - Palermo;

Castiglione Carmela - Nino Castiglione S.r.l. - Erice;

Cavallaro Angela - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Cavasino Francesca - Nino Castiglione S.r.l. - Erice;

Chille' Giovanni - Telecom Italia S.p.A. - Messina;

Colianni Sabina - Allianz S.p.A. - Palermo;

D'Alessandro Francesco - Esso Italiana S.r.l. - Augusta;

D'Ancona Vincenzo - Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. - Bagno a Ripoli (Area Palermo/Trapani/Agrigento);

D'Angelo Bartolo - Poste Italiane S.p.A. - Messina;

Di Marca Fausto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Catania;

Doria Michele - Poste Italiane S.p.A. - Furnari;

Drogo Michelino Elio Giuseppe - Banca di Credito Cooperativo «G. Toniolo» - San Cataldo;

Falco Matteo - Poste Italiane S.p.A. - Castelvetrano;

Fazio Giuseppe - Nino Castiglione S.r.l. - Erice;

Galluzzo Agostino - STMicroelectronics S.r.l. - Catania;

Genna Vito - Ausonia S.r.l. - Marsala;

Genovese Giovanni - e-Distribuzione S.p.A. - Barcellona - Pozzo Di Gotto;

Giacalone Maria Franca - Tenuta di Donnafugata S.r.l - Società agricola - Marsala;

Guarino Mariano Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Enna;

Incandela Antonino - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Insalaca Calogero - Unicredit S.p.A. - Caltanissetta;

Mancarella Angela Maria - Poste Italiane S.p.A. - Siracusa;

Mannino Domenico - Costa degli Ulivi S.p.A. - Palermo;

Martello Antonino - Telecom Italia S.p.A. - Palermo;

Martino Domenica Irene - Poste Italiane S.p.A. - Gioiosa Marea;
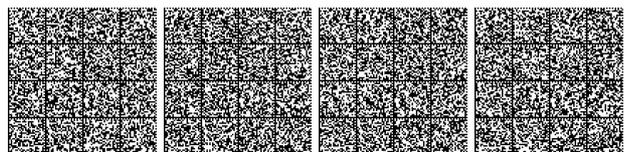
Martorana Rosario - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Palermo;

Mastrosimone Salvatore - Unicredit S.p.A. - Caltanissetta;

Mavaro Sergio - AnsaldoBreda S.p.A. - Carini;

Messina Leda Grazia - Poste Italiane S.p.A. - Patti;

Milazzo Giuseppe - EuSS S.r.l. - Acireale;

Modica Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Caltagirone;

Molino Rosario - Telecom Italia S.p.A. - Catania;

Mormino Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Munafo' Stefano - ISAB S.r.l. - Priolo Gargallo;

Nicotra Silvio - Telecom Italia S.p.A. - Enna;

Nigro Luigi - Esso Italiana S.r.l. - Augusta;

Orlando Antonino - Telecom Italia S.p.A. - Palermo;

Ossino Alfredo - STMicroelectronics S.r.l. - Catania;

Parisi Luigi Maria Antonio - Patronato INAS - Caltanissetta;

Passafiume Giuseppina - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Pastorello Giuseppe Giovanni Cateno Maurizio - A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Area Sicilia;

Porpora Patrizia - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Ribaudo Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Richiusa Maria Teresa - Fondazione Carlo Mazzone ONLUS - Caltanissetta;

Robba Benedetto - Leonardo Finmeccanica S.p.A. - Palermo;

Silvano Francesco - Telecom Italia S.p.A. - Trapani;

Speciale Giuseppe - Poste Italiane S.p.A. - Palermo;

Speranza Maria Assunta - e-distribuzione S.p.A. - Zona Caltanissetta/Enna;

Spina Silvana - CIPI S.p.A. - Catania;

Testa Carmelo - Telecom Italia S.p.A. - Palermo;

Testa Domenica - LUCAS s.a.s. del Dott. Giuseppe Lo Bello & C. - San Giovanni La Punta;

Angius Antonio - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Cagliari;

Argiolas Gianfranco - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Cabras Mariano - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Carta Giovanni Antonio - Poste Italiane S.p.A. - Sassari;

Cirincione Giuseppina - Saras S.p.A. - Sarroch;

Cosmi Giuseppina - Banco di Sardegna S.p.A. - Cagliari;

Frau Bernardina - Eso S.r.l. - Sarroch;

Gallinucci Giuliano - Versalis S.p.A. - Porto Torres;

Lampis Attilio - Consorzio agrario di Sardegna S.c.a.r.l. - Cagliari;

Lavra Angelo - Poste Italiane S.p.A. - Ollolai;

Licheri Efisio Luigi - Saras S.p.A. - Sarroch;

Moi Ignazio - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Moro Antonio - Telettra S.r.l. - Porto Torres;

Musinu Antonio Maria - F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. - Thiesi;

Onnis Luisella - Banco di Sardegna S.p.A. - Cagliari;

Patteri Luigi - e-Distribuzione S.p.A. - Nuoro;

Puggioni Nicolino - F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A. - Thiesi;

Rizzardini Sandro - Enel produzione S.p.A. - Portoscuso;

Romanino Luigi - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Ruiu Maria Speranza - Poste Italiane S.p.A. - Porto Cervo;

Sedda Franco - Consorzio agrario di Sardegna S.c.a.r.l. - Cagliari;

Spagnesi Sergio - Consorzio agrario di Sardegna S.c.a.r.l. - Cagliari;

Spanu Pier Paolo - Banco di Sardegna S.p.A. - Sennori;

Ullasci Nello - Sarlux S.r.l. - Sarroch;

Vacca Augusto Giuseppe - Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2017

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

17A04100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2017.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro ai lavoratori italiani residenti all'estero per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

ARNONE Salvatore - Hoogoven e Duferco - La Louviere;

BAZZANELLA Maria Pia - Gruppo FIAT (oggi FCA Group) e Corplam S.A. - Buenos Aires;
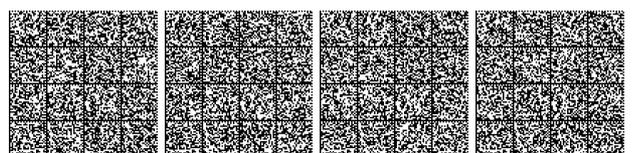
CONTE Giuseppe - Kanaan Glass & Aluminium Factory - Gedda;

COSSU Giovanni - Ford Werke GmbH - Colonia;

COZZI Giovanni - London Hilton on Park Lane - Londra;

CUCINÒ Davide - Leonardo Finmeccanica S.p.a. - Pechino;

D'AURIA Giuseppe - Ford Werke GmbH - Saarlouis;

D'AVINO Francesco - Ferrero S.A - Bruxelles;

DELGROSSO Franco - Europa Restaurant - Londra;

ERRICO Alberto - Bata Shoe Company Kenya Ltd. - Limuru;

FAVA Rosario - Metric Utilities Ltd - Brampton;

FEDELE Giuseppe - Ignazio Messina & C. S.p.a. - Mombasa;

IANNONE Paolo - Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia - Praga;

LAZZARIN Maurizio - Le Meridien Dubai Hotel & Conference Center - Dubai;

MAUTI Maria Pia - Bell Canada - Verdun;

MAZZARISI Calogero - Paul Ferd Peddinghaus GmbH - Gevelsberg;

MAZZARISI Giuseppe - Paul Ferd Peddinghaus GmbH - Gevelsberg;

MUSCAS Cinzia - Bayer CropScience AG - Dormagen;

PICCI Maria Francesca - Complesso scolastico italiano privato «Scuola italiana di Gedda»;

RONZONI Alessandro Giuseppe - Eldor Corporation S.p.a. - Izmir;

SARCIÀ Roberto - Ferriere nord S.p.a. Gruppo Pittini;

SICARI Massimo - Tecnimont S.p.a. - Abu Dhabi;

SORTINO Vincenzo - Conti Tech Vibration Control GmbH - Colonia;

SQUIZZATO Angelo - Daimler Chrysler (ora Fiat Chrysler Automobiles) - Windsor;

ULANIO Agostino - Ford Werke GmbH - Colonia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2017

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

17A04099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 aprile 2016.

Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007, recante «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo;

Rilevata la necessità di adottare, in attuazione del citato art. 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico;

Rilevata altresì l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico, nonché di controllo e monitoraggio della spesa;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

il seguente decreto:

Capo I

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 2, 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 2009, RECANTE «DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEI CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, DI CUI ALLA LEGGE N. 244 DEL 2007»

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 5, le parole: «26 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2013» e le parole: «che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati» sono sostituite dalla seguente: «riconosciute»;

c) al comma 6, all'ultimo periodo, le parole: «e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili» sono soppresse;

d) al comma 9:

1. nell'ultimo periodo dell'alinea, le parole: «Nel costo complessivo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:»;

2. alla lettera *a)*, dopo le parole: «oneri di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «direttamente imputabili all'opera cinematografica» e dopo le parole: «del costo» è aggiunta la seguente: «complessivo»;

3. la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione»;

4. la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento del costo complessivo di produzione.»;

5. alla lettera *d)*, dopo le parole: «non è computabile» sono aggiunte le seguenti: «nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.».

2. La tabella B allegata decreto ministeriale 7 maggio 2009 è soppressa.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'aliquota del credito d'imposta è fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al set-

tore cineaudiovisivo, ai sensi del comma 325, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti:

a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala;

b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera;

c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo;

d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana;

e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale;

f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.»;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cento per cento» e il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi del decreto legislativo, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.»;

f) al comma 9, al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007» sono soppresse; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3
del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1) All'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il credito d'imposta di cui all'art. 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) per i film di nazionalità italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A, allegata al presente decreto;

d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste;

e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste;

f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»;

c) al comma 3:

1. l'alinea è sostituito dal seguente: «A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo è presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente, per ciascuna opera cinematografica:»;

2. alla lettera *a)*, le parole: «il costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile»;

3. dopo la lettera *e)*, sono aggiunte le seguenti:

«e-*bis*) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti

indicati nell'art. 2, comma 1-*bis*), sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e-*ter*) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.»;

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «produttore appaltante» sono inserite le seguenti: «e dal produttore esecutivo di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera *a)*, del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.»;

f) il comma 7 è soppresso.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Documentazione e integrazione delle istanze

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.

Art. 5.

Disposizioni correttive

1. Nel decreto ministeriale 7 maggio 2009 le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Art. 6.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2017

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 897

17A04201

DECRETO 19 aprile 2017.

Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, recante «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all' art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, gli articoli 46 e 52;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 aprile 2007, recante «Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche»;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 febbraio 2015, recante «Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche»;

Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del 18 dicembre 2008 della Commissione europea, a seguito della notifica del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 novembre 2008, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo;

Rilevata la necessità di adottare, in attuazione del citato art. 1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo;

Rilevata altresì l'esigenza di introdurre norme tecniche correttive riguardanti le procedure di riconoscimento e erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché di controllo e monitoraggio della spesa;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

ADOTTA

il seguente decreto:

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 2009, RECANTE «DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEI CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE, DI CUI ALLA LEGGE N. 244 DEL 2007»

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di post-produzione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche è concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa per ciascun periodo d'imposta di euro 10.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

c) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «spese di produzione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di post-produzione» e, nel secondo periodo, le parole «trenta per cento del budget» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento del costo»;

d) al comma 4 le parole: «diritto al» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di post-produzione»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il credito d'imposta, di cui all'art. 4, spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva da redigersi su modelli predisposti dal medesimo Ministero, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella C allegata al presente decreto, nonché il piano di lavorazione del film con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante».

d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni» e alla lettera *a)*, dopo le parole: «il costo complessivo» sono inserite le seguenti: «e il costo eleggibile»;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «mediante raccomandata con ricevuta di ritorno» sono soppresse; dopo le parole: «credito spettante» è aggiunta la seguente: «definitivo» e l'ultimo periodo è soppresso;

f) il comma 7 è soppresso.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «forme di copertura assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «, esclusivamente nei casi in cui il beneficio venga richiesto in una fase in cui sussista il relativo rischio»;

b) dopo le parole: «danni alla pellicola (negative film)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del supporto»;

c) dopo le parole: «trattamento di pellicola» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del supporto».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 7 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limite d'intensità degli aiuti di Stato»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è elevata» sono aggiunte le seguenti: «al sessanta per cento nel caso di film di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e» e la parola: «all'ottanta» è sostituita dalla seguente: «al cento».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 e agli allegati del decreto ministeriale 7 maggio 2009

1. All'art. 8 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il credito d'imposta teorico è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di riconoscimento dell'eleggibilità culturale e del credito d'imposta teorico spettante.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.»;

d) al comma 4, al primo periodo, le parole: «secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono soppresse;

e) al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo,

l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

f) il comma 6 è soppresso;

g) dopo l'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)*. — 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere *b)* e *c)*, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.

3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:

a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;

b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.

10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 21 GENNAIO 2010, RECANTE «DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEI CREDITI D'IMPOSTA CONCESSI ALLE IMPRESE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEAUDIOVISIVO E ALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE»

Art. 6.

Modifiche all'art. 1
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed imprese di esercizio cinematografico» sono sostituite dalle seguenti: «, imprese di esercizio cinematografico e imprese di produzione audiovisiva»;

b) al comma 2:

1. dopo le parole: «al settore cinematografico ed audiovisivo» sono inserite le seguenti parole: «d'ora in avanti investitori esterni,»;

2. alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le imprese di produzione audiovisiva come definite all'art. 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015,»;

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso e nell'ultimo periodo le parole: «e della tabella B, allegate» sono sostituite dalla parola: «allegata»;

d) al comma 5, le parole: «26 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2013»; le parole comprese tra «che superino» e «giudicati» sono sostituite da: «riconosciute»; al comma 6, nell'ultimo periodo, le parole da: «previo esperimento» alla fine del periodo sono soppresse;

e) al comma 8:

1. nel secondo periodo, le parole: «Nel costo complessivo di produzione:» sono sostituite dalle seguenti: «Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:»;

2. nella lettera *a)*, dopo le parole: «oneri di garanzia» sono inserite le seguenti parole: «direttamente imputabili all'opera cinematografica»; dopo le parole «7,5% del costo» è inserita la seguente: «complessivo»;

3. la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione;»;

4. la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», c.d. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo di produzione;»;

5. nella lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.»;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale si intende la somma delle voci di spesa, a carico del distributore, come di seguito elencate: stampa di copie ovvero realizzazione dei supporti digitali, promozione, lancio, sottotitolazione e doppiaggio, corredo pubblicitario, nonché le altre spese di distribuzione in sede non cinematografica; rimane esclusa ogni spesa già compresa nel costo di produzione dell'opera cinematografica, nonché qualsiasi somma erogata, e comunque riconosciuta al produttore a titolo di anticipazione dei proventi o quale corrispettivo dell'acquisizione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del film su qualunque piattaforma».

Art. 7.

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «apporti in danaro eseguiti» sono inserite le seguenti: «a titolo di investimento di rischio»; dopo le parole: «per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana» sono inserite le seguenti: «di lungometraggio, come definito dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo, ovvero di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è concesso per gli apporti in denaro versati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico ai sensi dell'art. 2549 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell'apporto versato, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. L'aliquota indicata al precedente periodo è del trenta per cento per le opere la cui comunicazione prevista al successivo art. 3, comma 1, sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

c) al comma 3 le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:

a) gli apporti di cui ai commi 2 e 3 non superino, complessivamente, il quarantanove per cento del costo eleggibile di produzione del film, nei limiti della quota afferente all'impresa italiana, come definito all'art. 1, comma 8, del presente decreto;

b) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;

c) gli apporti a favore delle opere rappresentino almeno il cinque per cento del costo eleggibile di produzione;

d) la restituzione dell'apporto effettuato dall'investitore esterno non superi l'ottantacinque per cento dell'importo stesso. Ai fini della restituzione non possono essere utilizzate in ogni caso risorse inserite nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione;

e) la partecipazione complessiva agli utili netti da parte degli investitori esterni non superi il settanta per cento degli utili netti medesimi generati dallo sfruttamento economico del film, individuati quale differenza fra i ricavi complessivi del film e il costo industriale complessivo del medesimo film;

f) con riferimento al film, risultino spese nel territorio nazionale, secondo quanto indicato all' art. 1, comma 9, del presente decreto, somme almeno pari all'ottanta per cento degli apporti complessivamente ricevuti in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del presente articolo;

g) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

h) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'investitore esterno, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi dalla data in cui l'apporto risulti interamente versato a favore dell'impresa di produzione;

i) la durata del contratto di associazione in partecipazione sia almeno pari a 18 mesi decorrenti dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. Il beneficio previsto al presente articolo non è riconosciuto in caso di clausole contrattuali ovvero in caso di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione volte a rendere inefficaci le condizioni previste al precedente comma e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film.»;

f) al comma 5 il secondo periodo è soppresso;

g) al comma 6, dopo le parole: «commi 4» sono inserite le seguenti parole: «, 4-*bis*».

Art. 8.

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. nell'alinea, dopo le parole: «il credito d'imposta» sono inserite le seguenti parole: «ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione cinematografica» e le parole «lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *g)*»;

2. la lettera *a)* è sostituta dalla seguente: «*a)* il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto;

3. nella lettera *b)*, le parole: «di cui alla lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «che eseguono gli apporti»;

4. dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«b-*bis*) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;

b-*ter*) piano finanziario preventivo, contente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;

b-*quater*) dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadano nelle situazioni preclusive indicate all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* e comma 3, lettere *a)* e *b)*.»;

b) al comma 2:

1. le parole: «*a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «da *a)* a b-*quater*) del precedente comma»;

2. le parole: «sottoscrizione e» e le parole: «o dei contratti di cointeressenza» sono soppresse;

3. l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica, anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, se già noti al Ministero medesimo, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della istanza di cui all'art. 3, comma 3, del decreto produttori 2009, integrata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica anche ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, l'importo del credito loro spettante»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A pena di decadenza, il credito d'imposta, di cui all' art. 2 del presente decreto, spetta a condizione che entro 180 giorni dall'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'istanza prevista all'art. 3, comma 3 del decreto produttori 2009; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. L'istanza deve integrata con i seguenti elementi:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'investitore esterno, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione siano debitamente indicati nelle scritture contabili della società;

c) ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'investitore esterno per la produzione del film.»;

e) il comma 5 è soppresso;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento di risorse finanziarie dall'impresa di produzione cinematografica all'associato relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette al Ministero la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.»;

g) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. Entro trenta giorni dal termine del rapporto di associazione in partecipazione, e comunque almeno ogni trentasei mesi, l'impresa di produzione presenta una dichiarazione contenente l'attestazione dell'inesistenza di accordi e di operazioni economiche e finanziarie fra le parti che modifichino le condizioni e le misure contrattuali dell'associazione in partecipazione nonché ogni ulteriore elemento che abbia modificato il contratto di associazione in partecipazione ovvero il piano finanziario definitivo.

8-*ter*. La mancata presentazione della documentazione prevista ai commi 4, 7 e 8-*bis* del presente articolo comporta la revoca del beneficio e l'impossibilità per l'impresa di produzione cinematografica e per l'investitore esterno di fruire, per 5 anni decorrenti dalla data di constatazione dell'omessa comunicazione, del credito d'imposta disciplinato agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «distribuzione» è inserita la seguente parola: «nazionale»;

b) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009» sono soppresse e le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* al dieci per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di lungometraggio di nazionalità italiana come definite all' art. 1, comma 4 del presente decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

b) il credito d'imposta è elevato al quindici per cento delle spese di distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del presente decreto, ovvero di film difficili ovvero con risorse finanziarie modeste, come definiti all'art. 1, comma 5 e comma 6, del presente decreto, ovvero di film di lungometraggio di nazionalità italiana la cui prima uscita in sala sia avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta.»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*) I benefici previsti al comma precedente, lettere *a)* e *b)*, si cumulano ai fini del raggiungimento del limite massimo annuo di 2.000.000 di euro in relazione alla stessa impresa di distribuzione cinematografica.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 5 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «cinematografica» sono aggiunte le seguenti parole: «per la distribuzione nazionale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, l'impresa di distribuzione cinematografica sul territorio nazionale presenta apposita comunicazione preventiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente:

a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b. il costo complessivo ed eleggibile di distribuzione;

c. l'ammontare del credito d'imposta teorico spettante dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;

d. per l'accesso all'aliquota elevata al quindici per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 4, comma 1, lettera *b)*;

e. il contratto di distribuzione del film stipulato con l'impresa di produzione;

f. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

g. il piano finanziario preventivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1del presente decreto, ove non già riconosciuta al film, e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»;

d) al comma 3:

1. al primo periodo, dopo la parola «cinematografica» sono aggiunte le seguenti «sul territorio nazionale»

e dopo la parola «istanza» è aggiunta la parola «definitiva»; le parole «da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse; la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»; nell'ultimo periodo, la parola «specificato» è sostituita dalla seguente: «presente»;

2. nella lettera *a)*, dopo la parola: «complessivo», sono inserite le seguenti: «ed eleggibile»;

3. nella lettera b, dopo la parola; «decreto», le parole: «e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;» sono soppresse;

4. nella lettera *d)*, le parole: «dichiarazione e delle comunicazioni» sono sostituite dalla seguente parola: «comunicazione»;

5. dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

«d-*bis*) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione cinematografica;

d-*ter*) il piano finanziario definitivo contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione del film»;

e) al comma 4, le parole «, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,» sono soppresse; l'ultimo periodo è soppresso;

l) il comma 6 è soppresso.

Art. 11.

Modifiche all'art. 6
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti d'intensità degli aiuti di Stato»;

b) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura è elevata al sessanta per cento nel caso di opere di coproduzione tra paesi membri dell'Unione europea e al cento per cento nel caso di film di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del presente decreto.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 7
del decreto ministeriale 21 gennaio 2010

1) All'art. 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, la Direzione generale per il cinema provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge»;

c) al comma 4, le parole comprese tra «secondo» e «n. 311,» sono soppresse;

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto e dall'art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

e) il comma 6 è soppresso.

2. Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)*. — 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere *b)* e *c)*, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto-legge 91 del 2013, conver-

tito dalla legge 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.

3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:

a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;

b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.

10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

Capo III

MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 2015, RECANTE «DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ESTENSIONE AI PRODUTTORI INDIPENDENTI DI OPERE AUDIOVISIVE DELL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE»

Art. 13.

Modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 2015

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, il comma 2 è soppresso;

b) all'art. 5, comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale per il cinema,» sono inserite le seguenti parole: «a pena di decadenza,»;

c) all'art. 6, comma 6, la parola: «emazione» è sostituita dalla seguente: «emanazione»;

d) all'art. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Nel caso di opere realizzate in coproduzione con imprese di produzione estere, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana»;

e) all'art. 10, comma 1, la cifra «15%» è sostituita dalla seguente: «25%»; il numero «3,5» è sostituito col numero «6»;

f) all'art. 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. L'aliquota è del 20% in caso di opere audiovisive per le quali le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, siano inferiori al 15%, nonché di opere audiovisive realizzate sulla base di adattamenti di opere audiovisive estere già prodotte e diffuse in altri Paesi.

1-*ter*. L'aliquota è del 15% in caso di opere audiovisisive prevalentemente finanziate, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l)* del presente decreto, fermo restando quanto previsto nel successivo comma 1-*sexies*.

1-*quater*. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'aliquota è in ogni caso del 25% in caso di opere audiovisive che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) opere audiovisive realizzate in coproduzione con imprese di produzioni estere, con partecipazione da parte delle imprese estere in misura almeno pari al 20% del costo complessivo di produzione;

b) per opere audiovisive per le quali è presente una limitazione temporale sui diritti, a favore del produttore indipendente coerente con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive nell'ambito del Programma comunitario Europa creativa - Sottoprogramma Media.

1-*quinquies*. Il contratto con i fornitori di servizi media audiovisivi, ivi incluse le emittenti televisive, a pena di inammissibilità, deve contenere clausole contrattuali da cui si evinca in modo chiaro e inequivocabile il rispetto dei requisiti previsti nell'allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 con particolare riferimemento al rispetto della previsione secondo cui la negoziazione dei singoli diritti deve avvenire in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

1-*sexies*. Le opere prevalentemente finanziate sono ammesse ai benefici previsti del presente decreto purché la richiesta preventiva venga presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2017.

g) all'art. 11, nei commi 2 e 3, il numero: «3,5» è sostituito dal numero: «6»;

h) all'art. 12, nel comma 1, dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,» e nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo,» sono inserite le seguenti: «e comunque prima della data della diffusione televisiva ovvero mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi,»;

i) all'art. 14, comma 3, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono soppresse e, al comma 5, le parole «la revoca del beneficio nonché» sono soppresse;

l) all'art. 18, nel comma 1, lettera *a)* e nel comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,»;

m) all'art. 21, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, gli elenchi dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal successivo giorno 10 di tale mese.» e i commi 7 e 8 sono soppressi;

n) all'art. 24, nel comma 1, lettera *a)* e nel comma 5, lettera *a)*, dopo le parole: «(Deggendorf)» sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,»;

o) l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Controllo della spesa in relazione ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)* — 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito, nei limiti dello stanziamento previsto all'art. 1, comma 334 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Il limite massimo annuo, previsto al precedente periodo, non può comunque eccedere l'importo di cinquanta milioni di euro per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dall'art. 1, commi 325, 327 lettere *b)* e *c)*, 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive nonché le comunicazioni preventive previste dai decreti attuativi emanati ai sensi della citata legge 244 del 2007 nonché del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013. Verificata la rispondenza ai requisiti previsti nelle rispettive procedure, il Ministero provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista dalle norme, e a contabilizzare le relative risorse, distinguendo per tipologie di credito d'imposta.

3. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti nel decreto di cui al comma 1 per ciascuna tipologia di credito d'imposta, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica:

a. al richiedente, la non fruibilità parziale o totale dell'agevolazione a causa dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie;

b. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, il verificarsi dell'esaurimento delle risorse finanziarie.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può adeguare, anche con riferimento all'esercizio finanziario in corso, i limiti di spesa di cui al comma 1 a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, e 4, gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, al mese del riconoscimento.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nelle norme di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte del Ministero del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

9. L'indebita fruizione dei crediti d'imposta previsti nella normativa indicata nel comma 1, derivante anche da dichiarazioni false o mendaci ovvero da falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei riconoscimenti, comporta, la revoca del beneficio concesso e l'obbligo della sua integrale restituzione.

10. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo pari o superiore a 150.000 euro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere alla competente prefettura la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 14.

Documentazione e integrazione delle istanze

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione o richiesta preventiva per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.

2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione o la richiesta preventiva siano state presentate dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione o la richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.

Art. 15.

Disposizioni correttive

1. Nel decreto ministeriale 21 gennaio 2010 le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Art. 16.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2017

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

IL Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 898

17A04202

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2017.

Determinazione del tasso cedolare annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 39578 del 12 maggio 2017 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto del 12 maggio 2017, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si prevede che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento, e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;
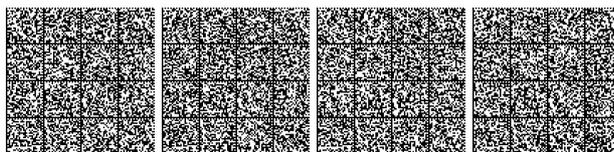
Considerato che il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi, i giorni 15, 16 e 17 maggio 2017 («Prima Fase») e il giorno 18 maggio 2017 («Seconda Fase»);

Vista la nota n. 774/2017 del 18 maggio 2017, con la quale la Borsa italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 2017;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, ed in attuazione dell'art. 1 del decreto del 12 maggio 2017, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 22 maggio 2017 e scadenza 22 maggio 2023 è determinato nella misura dello 0,45%.

Sulla base della comunicazione di Borsa italiana S.p.a. del 18 maggio 2017, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 8.589.516.000 euro, di cui 3.189.516.000 euro relativi alla Prima Fase e 5.400.000.000 euro relativi alla Seconda Fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 12 maggio 2017, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A04266

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2017.

Modifica del decreto 23 aprile 2002, n. 540, rettificato con decreto 23 febbraio 2004, n. 227, relativo al progetto S 398-P della CRIAM S.r.l. (Decreto n. 166).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e

di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo S 398-P, presentata in data 2 marzo 2000, dal Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 23 aprile 2002, prot. n. 540, rettificato con decreto direttoriale del 23 febbraio 2004, prot. n. 227, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni al Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, per un importo totale pari a € 3.080.760,00, interamente nella forma di contributo nella spesa;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 12 febbraio 2007;

Considerato che sono state effettuate erogazioni in favore del Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini per un importo totale pari a € 1.766.430,00, nella sola forma di contributo nella spesa;

Vista la nota in data 20 gennaio 2008, pervenuta a mezzo fax in data 20 gennaio 2009, con la quale la Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Taranto N.O.R. Aliquota operativa, a seguito di un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto a carico della Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, chiedeva se la stessa avesse altri progetti finanziati oltre al progetto S 398-P;

Vista la nota ministeriale del 28 gennaio 2009, prot. 625, con la quale veniva comunicato che non risultavano ulteriori progetti presentati al Ministero dal Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini oltre al progetto S 398-P;

Vista la nota ministeriale del 12 marzo 2009, prot. 1843, con la quale veniva comunicato all'istituto convenzionato, all'esperto scientifico e al Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, la sospensione di ogni attività contrattuale;

Vista la nota ministeriale del 17 marzo 2009, prot. 1987, con la quale veniva comunicato alla Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Taranto N.O.R. Aliquota operativa, che con nota in data 12 marzo 2009, prot. 1843, veniva sospesa ogni attività contrattuale e progettuale;

Vista la nota del 21 aprile 2009, pervenuta in data 21 aprile 2009, prot. n. 3061, con la quale l'Avv. Claudio Costa, in nome e per conto della Criam S.r.l. - Centro ricerche Industriali allevamenti marini, trasmetteva copia del verbale redatto dalla Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Taranto N.O.R. Aliquota operativa, su incarico della Procura della Repubblica, dal quale non sembrano emergere irregolarità nell'esecuzione della ricerca;

Vista la nota ministeriale del 23 aprile 2009, prot. n. 3248, con la quale veniva comunicato alla Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Taranto N.O.R. Aliquota operativa, l'opportunità di mantenere la sospensione delle attività contrattuali e progettuali comunicata con nota del 12 marzo 2009, prot. n. 1843;

Vista la sentenza n. 1296/2014 dell'11 novembre 2014, della Corte di appello di Lecce, Sezione penale distaccata di Taranto, che assolve gli imputati tutti dai reati loro rispettivamente ascritti;

Vista la nota del 7 settembre 2015, pervenuta in data 24 settembre 2015, prot. n. 19860, con la quale l'Avv. Luigi Cecinato, per nome e per conto della Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, ha chiesto il pagamento del 3° SAL;

Vista la nota del 30 novembre 2015, pervenuta a mezzo PEC in data 2 dicembre 2015, con la quale l'impresa, per il tramite dell'Avv. Luigi Cecinato, ha comunicato che la stessa non è in grado di proseguire la ricerca e pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 18 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 e dell'art. 10 del contratto, ha chiesto l'interruzione del progetto e il riconoscimento del contributo relativo ai costi sostenuti fino al momento dell'interruzione stessa;

Vista la nota ministeriale del 9 dicembre 2015, prot. n. 25879, con la quale è stato chiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico, di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Vista la nota ministeriale del 26 maggio 2016, prot. n. 10099, con la quale viene comunicato all'istituto convenzionato che l'azienda ha chiesto il riconoscimento delle spese sostenute fino alla conclusione del progetto fissata al 30 gennaio 2009;
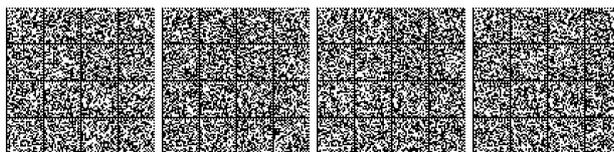
Vista la nota del 25 ottobre 2016, pervenuta in data 9 novembre 2016, prot. n. 22021, con la quale l'istituto convenzionato nel trasmettere la richiesta di erogazione finale, ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con Università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Visto l'allegato parere dell'esperto scientifico con il quale si riscontra la nota del 9 dicembre 2015, prot. n. 25879, avallando l'ipotesi dell'interruzione progettuale ai sensi dell'art. 4 comma 18 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 e dell'art. 10 del contratto;

Vista la nota ministeriale del 21 novembre 2016, prot. 22847, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, con cui è stato invitato il proponente a trasmettere, nel termine perentorio di quindici giorni, specifiche osservazioni eventualmente corredate da documenti;

Vista la nota del 21 novembre 2016, pervenuta a mezzo PEC in data 22 novembre 2016, prot. n. 22903, con la quale la Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, ha comunicato di non avere controdeduzioni in proposito;

Preso atto che con la legge 23 dicembre 2014, n. 191 (Legge di bilancio 2015) il capitolo 7320 è stato soppresso e le risorse finanziarie ad esso relative sono confluite all'interno del capitolo 7245;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 23 febbraio 2004, prot. n. 227, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. S 398- P, presentato dalla Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale del 23 aprile 2002, prot. n. 540, rettificato con decreto direttoriale del 23 febbraio 2004, prot. n. 227, preso atto della non applicabilità al caso di specie dell'ulteriore bonus del 10% per cooperazione con Università e/o enti pubblici di ricerca, come indicato nella relazione finale dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico citate in premessa, per l'effetto sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale del 23 aprile 2002, prot. n. 540, rettificato con decreto direttoriale del 23 febbraio 2004, prot. n. 227, per il progetto n. S 398- P, presentato dalla Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di € 669.960,00.

3. Il predetto importo pari a € 669.960,00 rientra nella disponibilità del capitolo 7245.

4. Sulla scorta del parere dell'esperto scientifico, allegato alla relazione dell'istituto convenzionato del 25 ottobre 2016, pervenuta in data 9 novembre 2016, prot. n. 22021, giusta richiesta in data 9 dicembre 2015, prot. n. 25879, il progetto per le motivazioni di cui in premessa, deve ritenersi «interrotto» ai sensi dell'art. 4 comma 18 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 e dell'art. 10 del contratto, pertanto, all'esito dell'erogazione del 3° SAL, che sarà autorizzato a seguito del presente decreto, nulla è più dovuto alla Criam S.r.l. - Centro ricerche industriali allevamenti marini per il progetto in questione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti direttoriali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 gennaio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 339

ALLEGATO
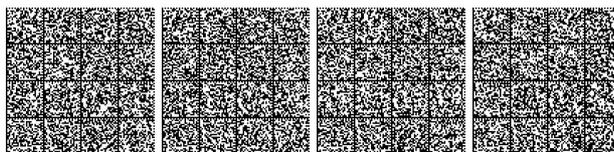
Generalità del Progetto

- Protocollo n. S 398-P del 2 marzo 2000.
- Progetto di Ricerca

  Titolo: "Ricerca scientifica industriale per innovazione tecnologica ecocompatibile in venericoltura"

Inizio: 1° giugno 2005

Durata mesi: 44

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno a partire dal 2 marzo 2000.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CRIAM SRL – Centro Ricerche Industriali Allevamenti Marini (classificata PMI)
  TARANTO

- Entità delle spese nel progetto approvato Euro 3.214.400,00
  - di cui in zona non eleggibile Euro 0,00
  - di cui in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a) Euro 3.214.400,00
  - di cui in zona obiettivo 2 e 5b Euro 0,00

- Entità delle spese ammissibili Euro 3.214.400,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.214.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
- Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2 e 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

- Agevolazioni deliberate
  - contributo nella spesa fino a Euro 2.410.800,00

- Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2

- Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Euro 1.205.400,00

- Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute:
  - 75,00
- Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese:
  - 73,32
- Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
  - 4.08%

17A04225

DECRETO 27 febbraio 2017.

Modifica dei decreti 21 giugno 2004, n. 793, 21 settembre 2005, n. 2092, 16 settembre 2016, n. 1790, relativi al progetto 10480, presentato dalla AVIO S.p.a., in Torino. (Decreto n. 433).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 10480, presentata in data 10 agosto 2001, dalla Avio SpA, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Avio SpA, per un importo totale pari a € 13.792.030,75 nella sola forma di contributo nella spesa a fronte di un costo ammissibile pari a € 23.625.518,00;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 28 ottobre 2004;

Considerato che sono state effettuate erogazioni per un importo pari a € 4.137.609,22 nella sola forma di contributo nella spesa;

Visto il decreto direttoriale del 21 settembre 2005, prot. 2092, con il quale, in relazione alla predetta domanda, è stata autorizzata la cointestazione del progetto con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. e pertanto sono state concesse agevolazioni alla Avio SpA e al Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A., per un importo totale pari a € 13.789.281,15 nella sola forma di contributo nella spesa a fronte di un costo ammissibile pari a € 23.625.518,00;

Vista la nota del 27 marzo 2007, con la quale il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A., ha comunicato la rinuncia al finanziamento;

Vista la nota del 9 maggio 2012, prot. n. 2993, con la quale il Ministero invitava la Avio SpA, a seguito dell'approvazione del capitolato tecnico da parte dell'esperto scientifico, a presentare, all'istituto convenzionato e

all'esperto scientifico, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza al fine di pervenire ad una completa valutazione e all'adozione di un nuovo provvedimento;

Vista la nota del 18 luglio 2012, prot. n. 4607, con la quale il Ministero invitava l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico ad effettuare una visita presso la Avio SpA necessaria alla predisposizione del rendiconto e del rapporto tecnico finale da parte della proponente;

Vista la nota del 9 agosto 2016, pervenuta a mezzo mail, con la quale l'istituto convenzionato Mediocredito Italiano SpA, ha trasmesso le risultanze della verifica effettuata con la rideterminazione del costo ammissibile pari a € 7.059.833,72 e della durata della ricerca pari a 68 mesi;

Visto il decreto direttoriale del 16 settembre 2016, prot. 1790, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state rettificate le agevolazioni in capo alla sola Avio SpA per un importo totale pari a € 3.885.769,67 nella sola forma di contributo nella spesa a fronte di un costo ammissibile pari a € 7.059.833,72;

Considerato che nella nota del 9 agosto 2016, pervenuta a mezzo mail, l'istituto convenzionato Mediocredito Italiano SpA, nel trasmettere le risultanze della verifica effettuata, variava la titolarità del progetto in capo alla GE Avio Srl e come indicato nella nota del 20 novembre 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale del 21 giugno 2004, prot. 793 rettificato con decreti direttoriali del 21 settembre 2005, prot. 2092 e del 16 settembre 2016, prot. n. 1790, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti variazioni:

pr. 10480 Avio SpA Torino (TO): «Turbine Aeronautiche di Nuova Generazione: sviluppo di nuovi concetti, metodologie di progettazione e tecnologie di realizzazione».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004, 21 settembre 2005 e 16 settembre 2016.

Variazione della titolarità: da Avio SpA a GE Avio Srl.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti direttoriali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 27 febbraio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 570

17A04224

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 maggio 2017.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente l'individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - aggregazione dell'ufficio del Giudice di pace di Noci all'ufficio del Giudice di pace di Putignano (circondario di Bari).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state
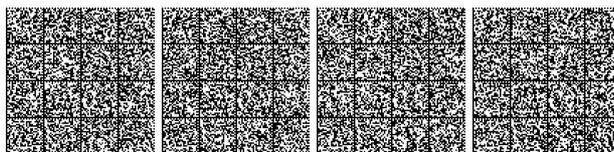
determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, e successive variazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati - ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2014, n. 76, con il quale, tra l'altro, si è provveduto alla sostituzione della tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Rilevato che, con nota del 13 settembre 2016, i Comuni di Noci e Putignano, entrambi sede di uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali ai sensi dell'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 156/2012, hanno formulato istanza congiunta - sottoscritta, per accettazione, anche dai Comuni di Alberobello e Locorotondo - per l'aggregazione dei territori compresi nelle relative circoscrizioni, individuando nel Comune di Putignano la sede dell'ufficio unificato;

Valutato che la richiesta, riferendosi ad uffici limitrofi compresi nel medesimo circondario di tribunale, risulta conforme al quadro normativo di riferimento sotto il profilo dell'assetto territoriale realizzabile a seguito dell'unificazione ed è, altresì, coerente con i parametri dimensionali individuati, per la giustizia di prossimità, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla citata legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, che la modesta distanza tra le sedi giudiziarie e la possibilità di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili presso un'unica sede consentono di ritenere condivisibile l'istanza anche in funzione del conseguimento, a beneficio dell'utenza e degli operatori di settore interessati, di una complessiva maggiore efficienza nella erogazione del servizio giustizia;

Preso atto del parere di conformità espresso al riguardo dall'Ufficio legislativo con nota del 3 aprile 2017;

Ritenuto che, per le considerazioni in precedenza esposte, risulta opportuno procedere all'accorpamento degli uffici del Giudice di pace di Putignano e Noci;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del Giudice di pace di Noci cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del Giudice di pace di Putignano, la cui circoscrizione territoriale è determinata come segue:

ufficio del Giudice di pace di Putignano: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279 e la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1230

17A04223

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 giugno 2017.

Misure in materia di riparazione dei patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. (Ordinanza n. 27).

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l'art. 18-*octies*;

Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 18-*octies* del decreto-legge n. 8 del 2017, che:

a) alla lettera a-*bis*) del primo comma, prevede il finanziamento, mediante la concessione di contributi a carico delle risorse di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, degli interventi relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

b) nei commi 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies*, contiene la disciplina delle modalità di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-*bis*) del primo comma del medesimo articolo;

Visto il comma 3-*sexies* del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale:

a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, devono essere definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, come individuati da ciascun presidente di regione - vice commissario secondo le modalità stabilite dal comma 3-*ter* del medesimo art. 14;

b) una volta effettuati gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, gli immobili devono essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di consentire:

a) ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018;

b) l'immediato avvio degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli immobili di proprietà pubblica, aventi la caratteristiche di cui alla lettera *a)* che precede;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli edifici di proprietà pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente ordinanza, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di vice commissari, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, procedono:

a) all'individuazione di tutti gli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

b) alla stima degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico previsti dalla precedente lettera *a)* da eseguirsi sugli edifici pubblici non di proprietà statale.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun vice commissario provvede a trasmettere al commissario straordinario l'elenco degli edifici individuati ai sensi della lettera *a)* del comma 1, con la specifica indicazione delle risorse economiche occorrenti per l'effettuazione degli interventi.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ovvero dalla ricezione dell'ultimo degli elenchi trasmessi dai vice commissari, se anteriore, il commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, a titolo di anticipazione, di una somma fino al 50% del totale degli oneri economici complessivi stimati da ciascun vice commissario per l'effettuazione degli interventi relativi agli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 2.

4. Con cadenza trimestrale, ciascun vice commissario provvede a comunicare al commissario straordinario, anche ai fini dell'effettuazione di ulteriori trasferimenti sulle contabilità speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, in caso di insufficienza delle somme disponibili:

a) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico avviati nel trimestre precedente;

b) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico ultimati nel trimestre precedente;

c) il numero degli edifici di proprietà pubblica riparati ed effettivamente destinati, nel trimestre precedente, al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

5. Il commissario straordinario, sulla base delle comunicazioni previste dal precedente comma 4 e previa deliberazione della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari delle ulteriori risorse occorrenti per il finanziamento degli interventi afferenti gli edifici inseriti negli elenchi di cui al secondo comma della presente disposizione.

Art. 2.

Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale

1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente art. 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato art. 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei comuni, delle unioni dei comuni, delle unioni montane e delle province.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici inseriti nell'elenco formato ai sensi del comma 2 del precedente art. 1:

a) gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 1;

b) l'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quindici giorni dalla presentazione del progetto, verifica la fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma; in caso di esito positivo della verifica di fattibilità del progetto, provvede alla sua trasmissione al presidente di regione - vice commissario, unitamente alla proposta di approvazione del progetto e di determinazione del contributo ammissibile, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

c) il presidente di regione - vice commissario, entro quindici giorni dalla ricezione della proposta formulata dall'ufficio speciale per la ricostruzione, provvede all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2

dell'art. 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del presidente di regione - vice commissario e nei limiti del contributo concesso.

Art. 3.

Erogazione del contributo per gli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale

1. In relazione a ciascuno degli interventi autorizzati nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 2, l'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a verificare l'osservanza del cronoprogramma e ad effettuare tutti i necessari controlli anche durante la fase di esecuzione dei lavori.

2. L'ufficio speciale per ricostruzione procede alla liquidazione del contributo concesso secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 50% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;

b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire;

c) una somma pari al 5% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi del comma 2, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del primo periodo del presente comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 4.

Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale

1. Con riguardo agli edifici pubblici di proprietà statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, entro novanta giorni dall'approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la ricostruzione procede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti definitivi e/o esecutivi ed all'espletamento delle procedure di gara, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al commissario straordinario, il quale, entro trenta giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonché della sua congruità economica.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il commissario straordinario provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vice commissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso necessità di consentire ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 9 giugno 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio di ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1352

17A04101

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 giugno 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Furosemide Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1037/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Furosemide Accord»;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC 044166015, 044166078;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Vista la deliberazione n. 10 del 18 maggio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FUROSEMIDE ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml

AIC n. 044166015 (in base 10) 1B3UVZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,39

Confezione

«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 25 ml

AIC n. 044166078 (in base 10) 1B3UXY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,83

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Furosemide Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Furosemide Accord» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04043

DETERMINA 5 giugno 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vaxigrip Tetra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1044/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitari nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Sanofi Pasteur Europe ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vaxigrip Tetra»;

Vista la domanda con la quale la società Sanofi Pasteur Europe ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con n. AIC da 044898017 a 044898068;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 aprile 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VAXIGRIP TETRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro con ago

AIC n. 044898017 (in base 10) 1BU5R1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 11,08

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,28

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro con ago

AIC n. 044898029 (in base 10) 1BU5RF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 110,80

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 182,86

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro con ago

AIC n. 044898031 (in base 10) 1BU5RH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 221,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 365,73

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro senza ago

AIC n. 044898043 (in base 10) 1BU5RV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 11,08

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,28

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro senza ago

AIC n. 044898056 (in base 10) 1BU5S8 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 110,80

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 182,86

Confezione

«0,5 ml sospensione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe in vetro senza ago

AIC n. 044898068 (in base 10) 1BU5SN (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 221,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 365,73

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vaxigrip Tetra» è la seguente:

per le confezioni con n. AIC 044898017, 044898043:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con n. AIC 044898029, 044898031, 044898056, 044898068:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04044

DETERMINA 9 giugno 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vihuma», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1131/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 marzo 2017 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 10 - 12 aprile 2017;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

- VIHUMA

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.L n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: VIHUMA

Codice ATC - Principio attivo: B02BD02 - simoctocog alfa (Fattore VIII della coagulazione)

Titolare: Octapharma AB

Cod. procedura EMEA/H/C/4459

GUUE 31 marzo 2017

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento e profilassi degli eventi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito del fattore VIII). Vihuma può essere usato in tutte le fasce d'età.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve avvenire sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia.

Pazienti non trattati in precedenza

La sicurezza e l'efficacia di Vihuma nei pazienti non trattati in precedenza non sono state ancora stabilite.

Uso endovenoso.

Si raccomanda di non somministrare più di 4 ml al minuto.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1168/001 AIC: 045273012 /E in base 32: 1C5MXN - 250 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere:

flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 250 ui; solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi

EU/1/16/1168/002 AIC: 045273024 /E in base 32: 1C5MY0 - 500 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere:

flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 500 ui; solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi

EU/1/16/1168/003 AIC: 045273036 /E in base 32: 1C5MYD - 1000 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere:

flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 1000 ui; solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi

EU/1/16/1168/004 AIC: 045273048 /E in base 32: 1C5MYS - 2000 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere:

flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - polvere: 2000 ui; solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

17A04267

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macmiror Complex».

Estratto determina AAM/PPA n. 480/2017 del 4 maggio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale MACMIROR COMPLEX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023432014 - «10 g + 4.000.000 u.i. crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023432038 - «500 mg + 200.000 u.i. ovuli» 12 ovuli.

Aggiunta di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF:

Aggiunta del sito Euticals SAS Francia - Z.I.De La Ville Bon Encontre 47240 - Francia, come nuovo produttore della sostanza attiva Nifuratel in aggiunta al sito già approvato PCAS - Francia.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.R.L. (codice fiscale 03115090874) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Alcide De Gasperi, 165/B - 95127 Catania (CT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribotrex».

Estratto determina AAM/PPA n. 474/2017 del 4 maggio 2017

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.II.c.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente. Modifica al di fuori dei limiti di specifiche approvati, relativamente al medicinale RIBOTREX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028177020 - «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 1500 mg.

<table>
<tr><th>DA</th><th>A</th></tr>
<tr><td>2. Altri componenti
2.2 Dati scientifici[...]
Polvere di crema di vaniglia
Aspetto: polvere bianca o quasi bianca
Odore: caratteristico di vaniglia
Umidità: ≤ 8%</td><td>3.2.P.4.1
Specifiche Spray Dried Artificial Crème de Vanilla Powder
<table><tr><th>Test/saggio</th><th>Specifica</th><th>Metodo</th></tr><tr><td>Aspetto</td><td>polvere Bianca o quasi Bianca</td><td>A 28.0</td></tr><tr><td>Acqua (KF)</td><td>10% massimo</td><td>W 1.0</td></tr></table>KF= Karl Fischer</td></tr>
</table>

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.R.L. (codice fiscale 10128980157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Winckelmann, 1 - 20146 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisseel».

Estratto determina AAM/PPA n. 574/2017 del 31 maggio 2017

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.a.3.b.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico, B.II.c.2.c) Modifica del metodo di prova di un eccipiente - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, relativamente al medicinale TISSEEL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025243179 - «2 ml adesivo tissutale» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 025243181 - «4 ml adesivo tissutale» siringa prerimepita;

A.I.C. n. 025243193 - «10 ml adesivo tissutale» siringa prerimepita.

Sostituzione dell'eccipiente Albumina Umana Immuno 20% con l'eccipiente Albumina Umana Baxalta (Baxter) 200 g/l prodotto nel sito Baxter AG di Vienna (Austria) in entrambe le componenti del prodotto finito.

Si autorizza per il controllo dell'eccipiente Albumina la sostituzione del test dei pirogeni con il test delle endotossine batteriche (metodo LAL cinetico cromogenico).

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04024

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Krka»

Estratto determina n. 1043/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: AZITROMICINA KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezioni:

«40 mg/ml polvere per sospensione orale» 600 mg in flacone in vetro - A.I.C. n. 042798064 (in base 10) 18U2ZJ (in base 32);

«40 mg/ml polvere per sospensione orale» 900 mg in flacone in vetro - A.I.C. n. 042798076 (in base 10) 18U2ZW (in base 32);

«40 mg/ml polvere per sospensione orale» 1200 mg in flacone in vetro - A.I.C. n. 042798088 (in base 10) 18U308 (in base 32);

«40 mg/ml polvere per sospensione orale» 1500 mg in flacone in vetro - A.I.C. n. 042798090 (in base 10) 18U30B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

1 ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 40 mg di azitromicina (come azitromicina biidrato);

eccipienti:

saccarosio;

idrossipropilcellulosa;

sodio fosfato tribasico, anidro (E339);

gomma xantana;

silice colloidale anidra;

aroma banana (saccarosio, maltodestrina, gomma di acacia, aromatizzante);

aroma ciliegia selvaggia (saccarosio, maltodestrina, gomma di acacia, aromatizzante);

aroma vaniglia (maltodestrina, aromatizzante, sostanza aromatizzante naturale).

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione): HEC Pharm, comma Ltd. No. 62 Binjiang Road- China-443 300 Yidu, Hubei Province.

Produttori del prodotto finito:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6-8501 Novo mesto-Slovenia (controllo lotti, rilascio lotti, produzione);

Krka, d.d., Novo mesto, Ulica Rada Pušenjaka 10-9240 Ljutomer-Slovenia (confezionamento primario e secondario);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (loc. Loc. Caleppio), 20090 - Settala (MI) Italia (solo per l'Italia)) (confezionamento secondario);

Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5-8501 Novo mesto, Slovenia (controllo lotti).

Indicazioni terapeutiche: «Azitromicina Krka» è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche causate da germi sensibili all'azitromicina (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata);

otiti medie batteriche acute (adeguatamente diagnosticate);

faringiti e tonsilliti;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (adeguatamente diagnosticate);

polmonite acquisita in comunità da lieve a moderatamente grave;

infezioni della pelle e dei tessuti molli di gravità da lieve a moderata, ad esempio follicoliti, cellulite, erisipela;

chlamydia trachomatis senza complicanze, uretriti e cerviciti.

Si devono tenere in considerazione le istruzioni ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg/ml polvere per sospensione orale» 1500 mg in flacone in vetro; A.I.C. n. 042798090 (in base 10) 18U30B (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,84.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Azitromicina Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azitromicina Krka» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04041

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina TAD»

Estratto determina n. 1046/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: CLARITROMICINA TAD.

Titolare A.I.C.: TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759013 (in base 10) 1BPXZ5 (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759025 (in base 10) 1BPXZK (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759037 (in base 10) 1BPXZX (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759049 (in base 10) 1BPY09 (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759052 (in base 10) 1BPY0D (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759064 (in base 10) 1BPY0S (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759076 (in base 10) 1BPY14 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759088 (in base 10) 1BPY1J (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759090 (in base 10) 1BPY1L (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759102 (in base 10) 1BPY1Y (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044759114 (in base 10) 1BPY2B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 250 mg, 500 mg di claritromicina;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa di sodio;

povidone K30;

sillice colloidale anidra;

magnesio stearato;

talco;

acido stearico;

rivestimento della compressa:

titanio diossido E171;

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

ossido di ferro giallo E172;

glicol propilene.

Produzione del principio attivo: claritromicina.

Name of CEP holder:

Ind-Swift Laboratories Limited - NAC (Notified Area Committee) Sco 850, Shivalik Enclave - Manimajra, India - 160101 Chandigarh.

Site of production:

Ind-Swift Laboratories Limited - Village Bhagwanpur, Barwala Road, District SAS Nagar (Mohali), India - 140507 Derabassi, Punjab.

Name of CEP holder:

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd. No.6 Weiwu Road - Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone China- 312 369 Shangyu, Zhejiang Province.

Site of production:

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd. No.6 Weiwu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone China- 312 369 Shangyu, Zhejiang Province.

Produzione: Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezionamento primario:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann - Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Confezionamento secondario:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann - Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstrasse 6, 63801 Kleinostheim, Germany;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1 (loc. Caleppio), Settala (MI), 20090, Italia;

Rafarm SA - Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania Attiki, TK 19002, Te 37, Grecia.

Controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

Krka, d.d., Novo mesto - Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania;

(Contract laboratory for TAD Pharma GmbH);

Labor L + S AG Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet - Großenbrach, Germania.

Rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto - Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann - Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Claritromicina TAD» compresse rivestite con film sono indicate per il trattamento delle seguenti infezioni batteriche negli adulti e nei bambini di 12 anni e oltre, quando causate da microorganismi suscettibili alla claritromicina (vedere paragrafi 4.4 e 5.1):

faringite batterica;

lieve o moderata polmonite acquisita in comunità;

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata);

esacerbazione acuta della bronchite cronica;

infezioni di gravità da lieve a moderata della pelle e dei tessuti molli;

in appropriata associazione con i regimi terapeutici antibatterici e con un appropriato medicinale per la guarigione dell'ulcera, per l'eradicazione dell'*Helicobacter pylori* nei pazienti adulti con ulcere associate ad *Helicobacter pylori* (vedere il paragrafo 4.2).

È necessario tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici, incluse le linee guida nazionali e locali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044759025 (in base 10) 1BPXZK (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,64; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,08;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 044759088 (in base 10) 1BPY1J (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,11; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,46.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Claritromicina TAD» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Claritromicina TAD» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04042

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2017 la giunta camerale ha nominato conservatore del registro delle imprese di Pavia, a far data dal 1° maggio 2017, il dott. Luigi Boldrin, segretario generale dell'ente.

17A04113

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura dell'Istituto Id di Cristo Redentore, Missionarie e Missionari Identes, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° giugno 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura dell'Istituto Id di Cristo Redentore, Missionarie e Missionari Identes, con sede in Roma.

17A04245

Soppressione dell'Istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», in Lanuvio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° giugno 2017, viene soppresso l'Istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», con sede in Lanuvio (Roma).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

17A04246

Soppressione dell'Associazione Pubblica di Fedeli «Fraternità Monastica di Nazareth», in Velletri.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° giugno 2017, viene soppressa l'Associazione Pubblica di Fedeli «Fraternità Monastica di Nazareth», con sede in Velletri (Roma).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

17A04247

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dermanolon» 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml spray cutaneo, soluzione per cani e gatti.

Decreto n. 72 del 18 maggio 2017

Procedura decentrata n. NL/V/0205/001/DC.

Medicinale veterinario: DERMANOLON 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml spray cutaneo, soluzione per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: la società Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. - Forellenweg 16 - 4941 SJ, Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con un flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104980014;

scatola con un flacone da 75 ml - A.I.C. n. 104980026.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi:

Triamcinolone acetonide: 1,77 mg;

Acido salicilico: 17,7 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della dermatite seborroica.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quentan» 10 mg/g polvere orale per bovini, suini, cani e gatti e «Quentan», 3 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 291 del 19 maggio 2017

Medicinale veterinario:

QUENTAN, 10 mg/g polvere orale per bovini, suini, cani e gatti;

confezione: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 100250075.

QUENTAN, 3 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti;

confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100250012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100250051.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica Gmbh Ingelheim Am Rhein (DE).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB C.I.7.a - Soppressione di una forma farmaceutica.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta: soppressione della forma farmaceutica «polvere orale».

Per effetto della suddetta variazione viene eliminata la confezione: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 100250075 e rimangono in essere le confezioni relative alla soluzione iniettabile:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100250012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100250051.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A04026

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apsasol Amoxicillina Triidrato 500 mg/g», polvere per uso nell'acqua da bere per suini, polli, anatre e tacchini.

Estratto decreto n. 66 dell'11 maggio 2017

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0276/001/MR.

Medicinale veterinario APSASOL AMOXICILLINA TRIIDRATO 500 MG/G, polvere per uso nell'acqua da bere per suini, polli, anatre e tacchini.

Titolare A.I.C.: Andrés Pintaluba, S.A. C/Prudenci Bertrana n. 5 Polìgono Industrial Agro - Reus 43206, Reus (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Andrés Pintaluba, S.A. C/Prudenci Bertrana n. 5 Polìgono Industrial Agro - Reus 43206, Reus (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 400 g - A.I.C. n. 105078012;

sacchetto da 1000 g - A.I.C. n. 105078024.

Composizione:

ogni grammo contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 500 mg (equivalente a 435,6 mg di amoxicillina);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli da carne, anatre da carne e tacchini da carne.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne, anatre da carne e tacchini da carne: trattamento della pasteurellosi e della colibacillosi causate da ceppi di Escherichia coli e specie di Pasteurella sensibili all'amoxicillina;

suini: trattamento delle infezioni causate da ceppi di Streptococcus suis sensibili all'amoxicillina.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 1 mese;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

carne e visceri:

suini: 6 giorni;

polli da carne: 1 giorno;

anatre da carne: 9 giorni;

tacchini da carne: 5 giorni.

Uova: uso non autorizzato in uccelli che producono uova per consumo umano. Non usare nelle 4 settimane dall'inizio del periodo di ovodeposizione.

Regime di dispensazione: il prodotto deve essere somministrato da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A04027

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante: «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 143 del 22 giugno 2017).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, la parte della Tabella 2, riprodotta alla pag. 20, deve intendersi integralmente così sostituita:«

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-*bis*)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195			
FORZE ARMATE			**PARAMETRI**
ESERCITO	**MARINA**	**AERONAUTICA**	
UFFICIALI	**UFFICIALI**	**UFFICIALI**	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	**RUOLO MARESCIALLI**	**RUOLO MARESCIALLI**	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1^ CLASSE	MARESCIALLO 1^ CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2^ CLASSE	MARESCIALLO 2^ CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3^ CLASSE	MARESCIALLO 3^ CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	**RUOLO SERGENTI**	**RUOLO SERGENTI**	
SERGENTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2^ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGENTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00

»

Rimane invariata la restante parte della tabella riprodotta alla pag. 21.

17A04369

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-144) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
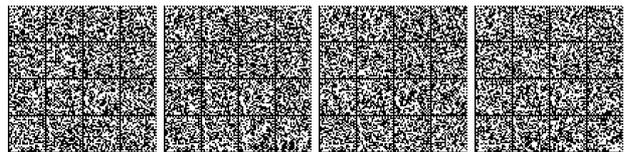
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
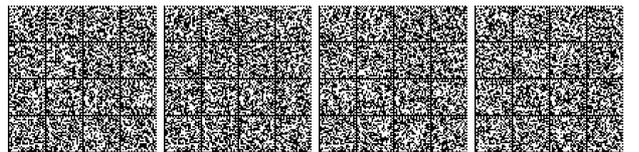
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.